



Atto di accordo
ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241
per la realizzazione di involucri impermeabilizzati in ambiti di cava

Indice e regesto

Premessa (I):	riproduzione di alcuni contenuti rilevanti ai fini dell'Atto di Accordo tratti dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli strumenti di pianificazione estrattiva;	pagina 05
Premessa (II):	richiamo all'iter di approvazione della Variante PAE 2021; alcuni contenuti rilevanti ai fini dell'Atto di Accordo;	pagina 07
Premessa (III):	richiamo della disciplina inerente i bacini di accumulo a basso impatto ambientale contenuta nello strumento di pianificazione territoriale (PTCP) e urbanistica (PSC);	pagina 10
Premessa (IV):	il contesto estrattivo di riferimento (ex Polo Estrattivo 19): la Cava Valentini 1 e la Cava Valentini 2;	pagina 15
Premessa (V):	il contesto estrattivo di riferimento (ex Polo Estrattivo 19): la Cava San Lorenzo 2;	pagina 16
Premessa (VI):	il contesto estrattivo di riferimento (ex Polo Estrattivo 20): la Cava Fornace 1 e la Cava Fornace 2;	pagina 17
Premessa (VII):	l'individuazione catastale del sedime della Cava Valentini 1, della Cava Valentini 2, della Cava San Lorenzo 2, della Cava Fornace 1, della Cava Fornace 2;	pagina 19
Premessa (VIII):	il prioritario interesse pubblico alla realizzazione di bacini di accumulo a basso impatto ambientale riconosciuto dalla legislazione nazionale e regionale;	pagina 24
Premessa (IX):	il rapporto di Partenariato Pubblico Privato volto alla realizzazione degli invasi impermeabilizzati funzionali alla successiva progettazione ed esecuzione, a cura e oneri della parte pubblica, del Bacino Salvaterra;	pagina 28
Premessa (X):	gli adempimenti procedurali; le finalità dell'Atto di Accordo.	pagina 30
Premessa (XI):	sussistenza dei presupposti per la stipula dell'Atto di Accordo; principali elementi sui quali si articola l'intesa;	pagina 32
Articolo 1	Conferma delle premesse. Conferma della sussistenza di rapporti contrattuali. Collegamento contrattuale. Insussistenza di vincolo solidale in relazione alla esecuzione dell'Intervento. Delimitazione di singoli vincoli solidali.	pagina 34

Articolo 2	Oggetto e finalità dell'Atto di Accordo.	pagina 36
Articolo 3	Impegni assunti dagli Operatori Economici.	pagina 38
Articolo 4	Avvio e conduzione del procedimento volto alla approvazione del PCA Unico. Successivi avvii e conduzioni dei procedimenti volti alla approvazione delle Varianti. Impegni comuni alle Parti	pagina 38
Articolo 5	Avvio e conduzione del procedimento volto alla approvazione dell'Atto Unico relativo all'ambito di cava Fornace 2.	pagina 41
Articolo 6	Impegno degli operatori economici alla esecuzione, ultimazione e collaudo di vuoti di cava di interesse pubblico, prodromici alla realizzazione di opere pubbliche.	pagina 42
Articolo 7	Obblighi di trasferimento della proprietà di beni immobili assunti dagli Operatori Economici nei confronti del Comune.	pagina 44
Articolo 8	Garanzie per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Atto di Accordo. Novazione degli obblighi di garanzia derivanti dalle Convenzioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sottoscritte dal Comune e dagli Operatori Economici.	pagina 46
Articolo 9	L'impegno alla collaborazione del <i>partner</i> pubblico.	pagina 48
Articolo 10	Conseguenze dell'inadempimento.	pagina 49
Articolo 11	Oneri di inserimento di clausole.	pagina 49
Articolo 12	Successione nei rapporti giuridici.	pagina 49
Articolo 13	Clausola risolutiva ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.	pagina 49
Articolo 14	Privacy	pagina 50
Articolo 15	Registrazione. Trascrizione. Spese e oneri fiscali.	pagina 50
Articolo 16	Allegati	pagina 50

><

Atto di accordo
ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241

a valere tra

Comune di Casalgrande, con sede in 42013 Casalgrande RE alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Sindaco Giuseppe Daviddi, nato a Casalgrande RE il 13 settembre 1964, codice fiscale DVD GPP 64P13 B893V, del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale arch. Giuliano Barbieri, nato a Sassuolo MO il 1° luglio 1968, codice fiscale BRB GLN 68L01 I462R, del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio arch. Salvatore D'Amico, nato a Messina ME il 25 maggio 1968, codice fiscale DMC SVT 68E25 F158R, elettivamente domiciliati, per le cariche rispettivamente rivestite, presso la sede del Comune, che sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione n. [REDACTED] del [REDACTED] adottata dalla Giunta Comunale di Casalgrande, conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come "*Comune*", da una parte

e

Calcestruzzi Corradini s.p.a., con sede in 42013 Casalgrande RE alla via XXV Aprile 70, partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00674130356, numero di iscrizione al R.E.A. RE - 149615, agente in persona del Consigliere Delegato Romano Frascari, nato a Casalgrande RE il 13 luglio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale FRS RMN 51L13 B893W, a tanto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data [REDACTED], nel seguito del presente atto indicata anche come "*Calcestruzzi Corradini*", **Perla Verde s.r.l.**, con sede in 42013 Casalgrande RE alla via XXV Aprile 70, partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00276030350, numero di iscrizione al R.E.A. RE - 124872, agente in persona della Consigliera Delegata Patrizia Frascari, nata a Reggio Emilia RE il 12 aprile 1961, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale FRS PRZ 61D52 H223O, a tanto autorizzata in forza dei poteri conferitele dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data [REDACTED], nel seguito del presente atto indicata anche come "*Perla Verde*", **Emiliana Conglomerati s.p.a.**, con sede in 42123 Reggio Emilia RE alla via Alessandro Volta 5, partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02503180354, numero di iscrizione al R.E.A. RE - 287447, agente in persona dell'Amministratore Delegato Bertani Alessandro, nato a Reggio Emilia il 27/05/1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale BRT LSN 70E27 H223D, a tanto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data

, nel seguito del presente atto indicata anche come "*Emiliana Conglomerati*", le tre società, ove considerate unitariamente, indicate anche come "*Operatori Economici*",

dato atto che (I)

- I.1** con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 03 marzo 2011, il Comune di Casalgrande ha approvato la Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive (PAE), PAE che ha acquisito efficacia a far data dal 30 marzo 2011 in virtù della intervenuta pubblicazione sul BURERT n. 48;
- I.2** il PAE è stato approvato in ottemperanza ai contenuti della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 "*Disciplina delle attività estrattive*" e nel rispetto delle previsioni e delle norme contenute nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Reggio Emilia con atto n. 53 del 26 aprile 2004, seguendo criteri informativi e metodologie coerenti con quanto stabilito al punto B) della Circolare regionale n° 4402/191 del 10 giugno 1992;
- I.3** l'articolo 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE, nel definire le finalità del Piano, evidenzia quanto segue: "*il Piano persegue obiettivi di ordinato sviluppo delle attività estrattive, secondo indirizzi e criteri di massima compatibilità fra le esigenze economiche e quelle di tutela ambientale. In particolare la Variante Generale di P.A.E. definisce e disciplina: - le zone destinate all'insediamento delle nuove attività estrattive, sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E.; - le aree da assoggettare a disciplina del Piano di Coordinamento attuativo (P.C.A.); - le modalità e le prescrizioni relative alla conduzione gestionale delle attività estrattive; - le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattive, nonché le modalità di sistemazione e recupero ambientale, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti sovraordinati di programmazione e pianificazione territoriale; - le azioni finalizzate alla eliminazione, minimizzazione e/o compensazione dei fattori di impatto ambientale connessi all'attività di estrazione*";
- I.4** in particolare le Norme Tecniche di Attuazione del PAE disciplinano: (i) "*principi e disposizioni generali*" (articoli da 1 a 7); (ii) "*zonizzazioni*" (articolo 8); (iii) "*modalità tecniche d'esercizio*" articolate in (iii.i) "*interventi preliminari*" (articoli da 9 a 14), (iii.ii) "*modalità di coltivazione*" (articoli da 13 a 26), (iii.iii) "*attività ed opere complementari all'estrazione*" (articoli da 27 a 30), (iii.iv) "*modalità di sistemazione*" (articoli da 31 a 39), (iii.v) "*norme diverse*" (articoli da 40 a 44); (iv) "*vigilanza, controllo e sanzioni*" (articoli da 45 a 48); (v) "*disposizioni particolari*" (articoli 49 e 50); (vi) "*schema di convenzione tipo per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12 – legge regionale 18 luglio 1991, n° 17*" (allegato 1); (vii) "*strumenti attuativi della pianificazione estrattiva (piani di coordinamento attuativo): contenuti ed elaborati*

tecnicè” (allegato 2); (viii) “*contenuti dei piani di coltivazione e sistemazione*” (allegato 3); (ix) “*tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*” (allegato 4); (x) “*piano di monitoraggio e controllo*” (allegato 5);

I.5 le norme della Sezione IV del Capo III delle NTA del PAE, nel dettare la disciplina delle "Modalità di sistemazione" dispongono: (i) all'articolo 31 i criteri da osservare per le opere di sistemazione; (ii) all'articolo 32 i criteri per la elaborazione dei progetti di riassetto vegetazionale; (iii) all'articolo 33 i criteri per i ritombamenti ed i rinfranchi; (iv) agli articoli 36 e 37 l'indicazione delle tipologie di sistemazione vegetazionale, della qualità vivaistica e delle cure colturali;

I.6 nel contesto della disciplina normativa di cui ai precedenti punti I.4 e I.5, l'articolo 35 delle NTA, sotto la rubrica "*Destinazione finale dei Poli Estrattivi*", dispone: "*1 Il recupero ambientale dei poli estrattivi sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico, come riportato nelle Schede di Progetto relative a ciascun polo, con le specificazioni di seguito riportate. Polo di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo”, tipologia di recupero A: naturalistico interessante l’intera superficie del polo a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. tipologia di recupero B: La variante generale al P.A.E., in alternativa alla presente sistemazione ambientale, ha valutato tecnicamente la fattibilità di un recupero ambientale con destinazione finale a “bacino irriguo” (in parte ricadente sul Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga”), come meglio illustrato negli elaborati DUB 16 e DUB 17 e nella relazione di progetto relativa alla realizzazione del bacino contenuta nell’allegato RIL01a. L’Amministrazione Comunale a riguardo, prima della presentazione del progetto di PCA sui Poli di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” e n°SE020 “Villalunga”, da parte dei proponenti per l’adeguamento alle previsioni di P.A.E, e nell’ambito della stesura dell’atto di Accordo (art. 24 L.R. n° 7/2004 smi), valuterà quale sia la soluzione più idonea a rappresentare il territorio. In caso di mancato parere da parte dell’amministrazione dovrà essere attuata la tipologia di recupero di cui al punto A. Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga” tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l’intera superficie del polo, ad eccezione delle aree ritombate a discarica dove dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico con quote di ritombamento pari a – 2,00m dal piano campagna. 2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art.85 delle NA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati”;*

I.7 gli elaborati DUB 16 e DUB 17 contengono studi di fattibilità e linee guida per due diverse ipotesi di realizzazione di un unitario bacino irriguo nel contesto dei progetti di recupero ambientale del Polo di PIAE n. SE019 "San Lorenzo" e del Polo di PIAE n. SE020 "Villalunga", studi di fattibilità e linee guida, da aversi qui per integralmente richiamati, che, oltre a contenere una rappresentazione grafica dell'ipotesi progettuale, forniscono le seguenti indicazioni: *"Note: il tratto di canale che costeggia il lato ovest del polo "San Lorenzo" verrà realizzato ex novo per un tratto di circa 450 m.. Il suo rifacimento risponde a diverse esigenze: spostamento del canale nell'ambito del polo per consentirne la risagomatura come da particolari riportati; creazione di un'area naturalistica lungo tale fascia; miglioramento della qualità delle acque. Canale di corrente sinuoso. Il tratto di canale di nuova realizzazione sarà caratterizzato dalla sinuosità del tracciato. La meandricazione crea zone a differenti velocità di corrente e quindi vari microhabitat e maggiore biodiversità nonché un assetto generale del canale molto più simile a quello di un corso d'acqua in condizioni naturali. Rifezionamento. Il canale verrà rifezionato sia per ragioni idrauliche che ambientali, con creazione di una banca interna sul lato verso il bacino. Il tracciato sinuoso ed il rifezionamento consentiranno anche lo svolgersi di processi di fitodepurazione, di cui necessita l'acqua in ingresso al bacino. (Dovrà essere valutata anche l'opzione di inserimento di un piccolo depuratore). La vegetazione utilizzata per la rinaturazione delle sponde del canale e del bacino sarà scelta tra le specie idonee a favorire i processi di fitodepurazione";*

dato altresì atto che (II)

II.1 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 11 novembre 2021, da aversi qui per trascritta in uno con i relativi elaborati, il Comune: (i) ha approvato il "documento Preliminare e Valsat della "Variante al Piano delle Attività estrattive in variante al PLAE della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali", ai fini dell'apertura della Conferenza di Pianificazione"; (ii) ha proposto "alla Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art.14 della Legge Regionale n.20/2000 smi, l'esame della documentazione della variante come Documento preliminare, con particolare riferimento alla variante al PLAE (per creazione polo unico, denominato "Secchia Casalgrande") ed alla variante di adeguamento agli strumenti urbanistici comunali PSC-RUE e zonizzazione acustica come conseguenza della revisione della zonizzazione del solo PAE comunale";

II.2 con nota 12 novembre 2021, il Comune ha indetto la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20/2000 avente ad oggetto la "Variante al Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) in variante al PLAE della Provincia di Reggio Emilia e conseguente Variante di adeguamento del PSC-RUE";

- II.3** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29 dicembre 2021, il Comune ha adottato la " *Variante al vigente Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E., in variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E. della provincia di Reggio Emilia e conseguente variante di adeguamento al vigente piano strutturale comunale P.S.C. e regolamento urbanistico edilizio R.U.E.*", Deliberazione da aversi qui per integralmente richiamata in uno che gli elaborati di variante;
- II.4** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 in data 25 novembre 2022 il Comune di Casalgrande, nell'ambito del procedimento avviato con la adozione di cui al precedente punto II.3: **(i)** ha preso atto, a seguito dell'avvenuto deposito della " *Variante al Piano delle Attività Estrattive P.A.E. in variante al P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali*", delle richieste di integrazioni formulate dalla Provincia di Reggio Emilia, del contributo della Regione Emilia Romagna, delle osservazioni pervenute dagli esercenti le attività estrattive e dalle associazioni di categoria; **(ii)** ha deliberato linee d'indirizzo a carattere operativo per il Settore Pianificazione Territoriale in merito alla proposta di valutazione delle richieste di integrazioni/contributi e delle osservazioni pervenute;
- II.5** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 22 giugno 2023 il Comune ha approvato le valutazioni formulate in ordine: **(i)** alle riserve della Regione Emilia-Romagna; **(ii)** alle riserve e osservazioni della Provincia di Reggio Emilia; **(iii)** alle osservazioni pervenute dai privati;
- II.6** con Determinazione del Responsabile dell'Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni n. 22125 in data 24 ottobre 2023, la Regione Emilia Romagna ha espresso parere motivato condizionato di " *valutazione ambientale, di cui all'articolo 5 della L.R. 20/2000, della "variante al piano attività estrattive PAE del Comune di Casalgrande, con valore di variante specifica al Piano infraregionale delle attività estrattive (PLAE) della Provincia di Reggio Emilia"*", Determinazione da aversi qui per richiamata in ogni sua parte;
- II.7** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 29 gennaio 2024, il Comune ha deliberato: **(i)** "*di approvare le controdeduzioni alle riserve della Regione Emilia Romagna ed alle riserve e osservazioni della Provincia di Reggio Emilia, nonché alle osservazioni pervenute dai privati relativamente alla "Variante al Piano delle Attività Estrattive P.A.E. in variante al P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali"*"; **(ii)** di "*ricepire l'Intesa Regionale (espressa nella delibera di Giunta Regionale n. 1990 del 20/11/2023) sulla variante ai sensi dell'art. 22 e 32 della Legge Regionale n. 20/2000 e di approvare la Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 smi, e art. 5 della Legge Regionale n. 20/2000 smi"*";

(iii) di “*approvare, ai sensi dell’art. 22-32 della Legge Regionale n. 20/2000... tutti gli elaborati della variante parziale al P.A.E.P./P.I.A.E. di cui all’oggetto, depositati al prot. gen. N. 1091 del 18/01/2024*” (nel seguito, “*Variante PAE 2021*”);

- II.8** le Norme Tecniche di Attuazione del PAE, secondo il testo approvato della Variante PAE 2021, nell'ambito della modifica dell'articolo 35 delle NTA del PAE per quanto attiene la destinazione finale dei poli estrattivi, confermano e valorizzano la disciplina in essere, pur se con parzialmente diversa articolazione normativa: *"la destinazione finale dei settori estrattivi di PAE assumerà il seguente assetto come da tavola DUB14 - var2021: ... • Settore SE019: tipologia di recupero: Naturalistico a quote del piano campagna comprese fra 0,00 m e -2,00 m p.c., fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB 16 e DUB 17. • Settore SE020: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" di parte del settore SE20 (siti 21a, 21b, 21c e 20) come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB 16 e DUB 17. Un ampio settore a copertura naturalistica è inoltre previsto a nord del corso del Rio Brugnola, ricomprendendo anche le aree di cava Trinelli (sito id. 30b) e La Noce (sito id. 30a). 2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art.85 delle NTA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010 e ss.mm.ii, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati"*;
- II.9** le NTA del PAE, secondo il testo approvato della Variante PAE 2021, al Capo 2, articolo 8 “*Zonizzazione*”, comma 14, dispongono: “*Il Comparto estrattivo comunale definito dal P.A.E. è organizzato secondo un unico Polo denominato “Polo Secchia Casalgrande – SE18, 19 e 20” risultante dall’unione dei previgenti ex Poli SE18, SE19 e SE20 le cui perimetrazioni saranno riconfermate, per continuità toponomastica con gli strumenti di pianificazione previgente e con funzione esclusivamente localizzativa, come “settori estrattivi” rispettivamente denominati SE18, SE19 e SE20. L’identificazione delle aree sarà quindi così disposta: - Polo comunale unico “Secchia Casalgrande – SE018, 019, 020”: Polo di PAE var 2021 e PLAE var 2021 suddiviso nei seguenti settore estrattivi: - Settore estrattivo SE018= ex Polo 18 di P.A.E. 2011 – Salvaterra; - Settore Estrattivo SE019= ex Polo 19 di P.A.E. 2011 – San Lorenzo; - Settore estrattivo SE020= ex Polo 20 di P.A.E.2011 – Villalunga*”;
- II.10** le NTA del PAE, secondo il testo approvato dalla Variante PAE 2021, all’articolo 3 comma 2 dispongono: “*E’ obbligo della Proprietà o delle Ditte in possesso di autorizzazioni all’attività estrattiva e sistemazione ambientale, rilasciate ai sensi dell’art. 11-12 della LR. N°*

17/1991 smi, presentare entro 12 mesi (dodici mesi) dall'approvazione della var 2021 di P.A.E. la variante ai progetti di P.C.A. degli ex Poli 18, 19 e 20 approvati con DCC n. 16 del 2014 (di seguito PCA 2014), in adeguamento alla variante 2021 di PAE e PLAE, ricongiungendo i precedenti documenti ad unico documento di PCA riferito alle nuove disposizioni del Polo estrattivo comunale unico denominato "Polo Secchia Casalgrande SE018-019-020". Tale inadempienza comporterà la "sospensione immediata" dell'attuazione delle previsioni estrattive di PAE non ancora autorizzate, mantenendo valide quelle inerenti interventi di sistemazione e obblighi di ripristino";

dato ancora atto che (III)

- III.1** la Provincia di Reggio Emilia, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 124 in data 17 giugno 2010, ha approvato la Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- III.2** le Norme di attuazione del PTCP disciplinano i "bacini di accumulo a basso impatto ambientale" e all'articolo 5, sotto la rubrica "Rete ecologica polivalente di livello provinciale" (REP), ai commi 1 e 5, dispongono: "1. La Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale (di seguito REP) è individuata nella tav. P2 ed è composta dai seguenti elementi spaziali, di tipo strutturale e funzionale ... C) Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di progetto... 6. Bacini idrici polivalenti a funzionalità ecologica... 3. D Gli indirizzi e le direttive di cui ai successivi commi si applicano, nei casi di sovrapposizione cartografica, in combinato disposto con gli ulteriori contenuti del presente Piano e segnatamente... c) le aree di cui alla lett. C) del precedente comma 1 possono concorrere alla definizione degli elementi funzionali della REP di cui alle lett. D), E) ed F). Fatti salvi i percorsi istitutivi previsti per legge, l'integrazione di tali aree nelle unità funzionali della REP avverrà attraverso le Reti Ecologiche Comunali definite nel PSC o loro varianti, previo studio di approfondimento che ne determini il valore ecologico effettivo e gli eventuali strumenti di tutela da applicarvi, tenendo conto delle direttive di cui all'Allegato 3 NA... 4. D I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, individuano le Reti Ecologiche Comunali (REC)... 5. I PSC definiranno la REC articolando a scala di dettaglio la Rete provinciale. In particolare i PSC, sulla base degli indirizzi e direttive di cui all'Allegato 3 NA: ... verificheranno l'eventuale inserimento nel progetto di rete locale degli elementi di categoria C di cui al precedente comma 1; relativamente alle aree di reperimento di cui al punto C.6 del precedente comma 1, i Comuni dovranno assumere le determinazioni del "Programma bacini di accumulo a basso impatto ambientale" di cui al punto 1), lett. c, comma 3 del successivo art. 76";

III.3 le NA del PTCP, al Titolo VII, nel disciplinare la "*Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee*", all'articolo 76, sotto la rubrica "*disposizioni generali e articolazione delle norme inerenti la tutela della risorsa idrica*", individuano i seguenti obiettivi: "*1. Nel quadro della legislazione vigente in materia di tutela quali - quantitativa delle acque gli obiettivi ambientali per i corpi idrici superficiali e sotterranei della provincia di Reggio Emilia sono definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po 2015-2021, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/2016 e DPCM 27 ottobre 2016, a cui si rinvia. 2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e conformemente alle funzioni ivi assegnate dal PTA, il Piano definisce indirizzi, direttive e prescrizioni articolate in: a) Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; b) Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica; ... e) Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica; ... 3. L'attuazione del presente Piano avviene attraverso: ... b) la realizzazione di opere finalizzate alla tutela della risorsa idrica e all'utilizzo razionale della medesima, secondo quanto previsto dall'art. 9 del PTA così come integrato dal D. Lgs. 152/06; c) specifici programmi attuativi: 1) "Programma bacini a basso impatto ambientale" ...";*

III.4 sempre il Titolo VII delle NA del PTCP, all'articolo 82, sotto la rubrica "*Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura*", dispone: "*1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime. 2. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura si articolano in: a) aree di ricarica delle falde, distinte nei seguenti settori: 1) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione; 2) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale; 4) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea; ... 4 Nei settori di ricarica di tipo A, B e D, descritti al precedente comma 2 oltre alle norme di cui ai precedenti commi e fatte salve le norme del PTA, vanno rispettate le seguenti disposizioni: a) D Gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PLAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive, per le quali all'entrata in vigore del PTA non fosse stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato*

nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e, in particolare, non devono portare a giorno l'acquifero captato ad uso idropotabile e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale per i quali dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica";

III.5 ancora al Titolo VII della Parte Seconda delle NTA del PTCP, l'articolo 85, sotto la rubrica "Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica", dispone: "1. L'insieme delle misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica ha l'obiettivo di assicurare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche e l'equilibrio del bilancio idrico, in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs 152/2006, ed è contenuto nel Titolo IV delle norme del PTA e nelle ulteriori disposizioni del presente articolo. 2. Rientrano nelle misure di cui al comma precedente: ... b) la misura dei bacini di accumulo a basso impatto ambientale del successivo comma 4; ... 4. D Per la misura di cui al precedente comma 2 lett. b) valgono le seguenti disposizioni: a) i bacini di accumulo a basso impatto ambientale hanno lo scopo di compensare e di mitigare gli effetti del deficit idrico indotto dall'applicazione del DMV per i corpi idrici, nonché il deficit sulla falda, e di incrementare la disponibilità idrica a fini irrigui e plurimi. Allo stesso tempo, detti bacini svolgono la funzione di creare, ampliare e interconnettere zone a pregio naturalistico-ambientale e zone umide di cui al progetto di Rete Ecologica polivalente di livello provinciale di cui all'art. 5 delle presenti Norme; b) è individuata la misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale nell'Allegato 10 alle presenti Norme; c) le condizioni tecnico-ambientali-territoriali e le opportunità temporali per le realizzazioni sono definite attraverso uno specifico Programma attuativo della misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale che è programma attuativo del Piano ai sensi dell'art. 76 delle presenti Norme; d) il Programma attuativo dovrà essere volto all'accumulo di risorsa idrica in zona di pedecollina-pianura ed in zona appenninica e ai fini di una maggiore efficacia può essere definito per stralci o in fasi; e) i bacini di accumulo della presente misura, in quanto realizzati attraverso l'esercizio dell'attività estrattiva, sono recepiti, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, direttamente nei PAE comunali; coerentemente a quanto disposto dall'art. 9 delle norme del vigente PLAE, il volume di materiali utili dovrà essere computato nelle successive varianti del PLAE. Per i bacini individuati in aree di attività estrattive già inserite nel PLAE medesimo, la sistemazione finale dell'area di cava come bacino dovrà, previa ulteriori verifiche di fattibilità tecnica ed economica, essere recepita nei PAE comunali e le convenzioni in corso dovranno essere rinegoziate ai fini di tale sistemazione finale; f) in ambito della futura pianificazione provinciale della attività estrattive (PLAE), il possibile l'utilizzo delle aree di cava come bacino di accumulo idrico ad uso irriguo - ambientale dovrà essere assunto quale criterio prioritario di localizzazione delle previsioni estrattive stesse";

- III.6** al Titolo II delle "*Disposizioni integrative, attuative e transitorie*" delle NA del PTCP, l'articolo 104, sotto la rubrica "*particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione degli inerti*", al comma 10 detta la seguente prescrizione: "*ai sensi di quanto disposto da presente Piano in adeguamento al PTA, nei settori di ricarica della falda di tipo A, B e D di cui alle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di collina-pianura (art. 82) e nei settori delle aree di ricarica corrispondenti alle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano di cui alle Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art. 84), l'esercizio delle attività estrattive va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale per la cui formazione dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex-cave come bacini di accumulo della risorsa idrica; ... c) nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda*";
- III.7** in conformità alla Direttiva di cui all'articolo 85 comma 4 delle NA, l'Allegato 10 alle medesime NA del PTCP individua i contenuti della misura "*bacini di accumulo a basso impatto ambientale*" e, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto del presente Atto di Accordo, dispone: "*Ai fini della tutela quantitativa delle risorse idriche è definita, all'art.85 delle norme, la presente misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale. Attraverso l'utilizzazione di qualificati criteri di progettazione e di inserimento ambientale, la realizzazione di tali bacini permetterà di raggiungere il duplice obiettivo di incrementare sia la disponibilità idrica a fini irrigui e/o plurimi che la creazione, l'ampliamento e l'interconnessione di zone di pregio naturalistico-ambientale. La presente misura si articola su: - bacini con definizione localizzativa, definiti come Tipo A ... I bacini di Tipo A ..., sono illustrati con singole schede di riferimento che forniscono informazioni generali, dati del quadro ambientale di contesto e dati localizzativi con relativa cartografia. Si precisa che la perimetrazione dei bacini di Tipo A riportata nella cartografia comprende indistintamente, in questa fase, il bacino e le aree relative alle opere naturalistico-ambientali, volte anche al suo ottimale inserimento entro il Progetto di Rete Ecologica Provinciale, in quanto le specifiche articolazioni delle sinergiche strutture/opere e funzionalità hanno definizione e dettaglio nell'ambito della progettazione. ... Tutte le tipologie di accumuli idrici (tipo A, B, C e D) sono comunque soggette ad una valutazione di sostenibilità ambientale, come previsto dal Programma bacini a basso impatto ambientale (vedi più sotto). La presente misura trova attuazione attraverso uno specifico Programma bacini a basso impatto ambientale che definisce le condizioni tecnico-ambientali-territoriali e le opportunità temporali per l'attuazione della misura*

stessa. Il Programma fornisce gli indirizzi e requisiti dei bacini e recepisce le localizzazioni, sulla base di criteri riconducibili a condizioni ambientali-territoriali, localizzative, progettuali, e temporali di seguito elencati: - criteri ambientali-territoriali per il corretto inserimento e per i requisiti dei bacini: ... - criteri localizzativi: ... - condizioni tecniche ed economiche ... - opportunità temporali ... Il Programma bacini può essere effettuato a stralci o per fasi, con generale priorità per i bacini di Tipo A, per le evidenti opportunità di tipo temporale e per aderenza agli indirizzi regionali del PTA. Il Programma è definito avvalendosi di apposita concertazione e cooperazione con gli Enti ed Aziende competenti in materia, e con il coinvolgimento degli Enti locali territorialmente competenti ed associazioni di categoria, come idoneo strumento di coesione sociale, avvalendosi di una fase di scambio di conoscenza e coinvolgimento delle comunità locali, anche al fine di incrementarne i livelli di efficacia ed efficienza";

- III.8** l'Allegato 10 alle NA del PTCP: (i) inserisce il "Bacino di accumulo a basso impatto ambientale" di tipo A denominato "SO3 S.Lorenzo" in Casalgrande e lo localizza all'interno dei "Bacini di Accumulo Bacino Secchia", sia sui terreni di cui alle successive "premesse" da (IV) a (VII), sia su ulteriori terreni, non interessati dal presente Atto di Accordo; (ii) prevede un volume invasabile pari a 2.500.000 metri cubi; (iii) contiene un elaborato che rappresenta graficamente il Bacino "SO3 San Lorenzo" su base cartografica IGM; (iv) contiene l'indicazione dei seguenti principali dati identificativi: "Tipologia: invaso da attività estrattiva nel PLAE-PAE; Corso d'acqua di riferimento: Torrente Secchia; Destinazione bacino: uso irriguo – ambientale; Soggetti beneficiari per uso irriguo: Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia. Dati localizzativi. Località: Salvaterra; Comune: Casalgrande; Superficie: 383.800 metri quadrati; Volume invasabile 2.500.000 m3. Canale di derivazione: Cavo Pinella; Canale di Restituzione: Canaletto di Secchia; Funzionamento: per sollevamento. Quadro ambientale. Aree protette e Rete natura 2000: non presenti nelle vicinanze; Rete ecologica provinciale: in collegamento con corridoi secondari in ambito pianiziale. Ecomosaici di appoggio: ambiti significativi di pertinenza fluviale; usi del suolo: Seminativi semplici, frutteti e frutti minori, tessuto urbano discontinuo, alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante. L'area del bacino è attualmente interessata per la maggior parte da attività estrattiva; rapporti con gli agrosistemi: contesto agricolo; rapporti con gli insediamenti: prossimità con insediamenti nella porzione occidentale; rapporti con il paesaggio: Paesaggio agricolo e di transizione verso il paesaggio fluviale degradato dalle attività estrattive;
- III.9** il PSC del Comune di Casalgrande ha recepito gli indirizzi e le direttive impartite dalle NTA del PTCP e: (i) all'articolo 4.8 delle Norme disciplina la Rete Ecologica di livello comunale (REC), disponendo, al comma 3: "il PSC, nell'assumere le strategie definite dalla REC, assume i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della rete ecologica... indirizzare

gli interventi di ricostruzione di habitat favorendo una logica di multi-obiettivo volta a risolvere anche problemi idraulici, di irrigazione e di qualità delle acque", (ii) all'articolo 4.10 delle Norme ha disciplinato la "Qualità ecologica del territorio urbano e rurale", prevedendo che "ai fini della tutela e del miglioramento della qualità ecologica del territorio urbano il PSC" detta disposizioni "all'art. 4.20 in ordine alle misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica; all'art. 4.21 in ordine alle misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica; (iii) all'articolo 4.21 ha disposto il recepimento delle direttive e degli indirizzi contenuti nell'articolo 85 delle Norme del PTCP;

considerato che (IV)

- IV.1** con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 9 aprile 2014 il Comune di Casalgrande ha approvato il Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) del Polo Estrattivo n. 19 di PAE (PE 19);
- IV.2** nell'ambito del PE 19 insiste la cava denominata "*Valentini*", per una parte (parte nel seguito convenzionalmente denominata cava "*Valentini 1*") oggetto di convenzione per l'escavazione stipulata in data 18 febbraio 2005 rep. n. 8279 tra il Comune e Calcestruzzi Corradini (titolare dei diritti di escavazione nell'area, diritti concessi dalla proprietaria Perla Verde), convenzione alla quale ha fatto seguito l'autorizzazione n. 8 in data 23 febbraio 2005 che consentiva una escavazione a partire dal piano di campagna sino ad un approfondimento a livello - 10 metri;
- IV.3** con atto in data 15 giugno 2017, assunto dal Comune al prot. 10309-10311-10312-10313-10314-10325-10326-10329-10330 e 10332, successivamente integrato con atto in data 28 luglio 2017 prot. 13255, Calcestruzzi Corradini ha chiesto: (i) l'avvio della procedura di VIA in relazione al "*Piano di Coltivazione e progetto di sistemazione della cava Valentini-approfondimento da - 10 metri - a - 20 metri*", procedura di VIA conclusa con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 20 luglio 2018 avente ad oggetto "*Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini 2 – approfondimento da – 10 a 20 metri*"; (ii) contestualmente, il rilascio di autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1991;
- IV.4** all'esito dei procedimenti di cui ai precedenti punti IV.2 e IV.3, il Comune di Casalgrande e Calcestruzzi Corradini hanno sottoscritto, in data 28 febbraio 2019, "*Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia "Valentini 2" (art. 12 L.r. n. 17 del 18/07/1991 s.m.i e NTA di P.A.E. vigente)*", convenzione, avente ad oggetto l'area di cava identificata catastalmente al foglio 17 particelle 16,

38,39,40,41,44,57,71,72,198,201,243, da aversi qui richiamata quale parte integrante e costitutiva del presente Atto di Accordo (nel seguito, "*Convenzione Corradini*");

- IV.5** il progetto di sistemazione finale della cava Valentini è contenuto negli elaborati di progetto del "*Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S.*" di cui al precedente punto IV.3, consegnati il 15 giugno 2017, trasmessi dallo SUAP in data 07 agosto 2017 al prot. 13718, ulteriormente integrati con elaborati trasmessi in data 09 aprile 2018 assunti al prot. 6208 e con le risposte definitive trasmesse in data 06 dicembre 2018 assunte al prot. 21609 (nel seguito, "*PCS Corradini*");
- IV.6** il PCS Corradini prevede, per la sistemazione finale della Cava Valentini 1 e della Cava Valentini 2, l'utilizzo del sistema naturalistico con ripristino a -7 metri dalla quota dell'originario piano di campagna, secondo quanto disciplinato dal medesimo PCS Corradini e dagli articoli 33 e 35 della Convenzione Corradini: "*La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare materiali per ritombamento provenienti da terzi, la Società dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, ... la società si impegna a comunicare al Comune sistematicamente il conferimento dei materiali con adeguato anticipo, definendone la qualità, quantità e provenienza e ad allegare le eventuali analisi chimiche relative a detti materiali. Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi*";
- IV.7** la Convenzione Corradini prefigura altresì la possibilità di una modifica della modalità di sistemazione finale della cava mediante realizzazione di bacini irrigui, laddove agli articoli 1 bis e 21 prevede: "*nell'ipotesi di approvazione del progetto di sistemazione a bacino irriguo dell'area di cava, sarà stipulata nuova idonea convenzione e si dovranno presentare nuove fidejussioni, che sostituiranno quelle previste nel presente atto*";

considerato altresì che (V)

- V.1** nell'ambito del PE 19 insiste la cava denominata "*San Lorenzo*", per una parte oggetto di convenzione per l'escavazione stipulata tra il Comune e Emiliana Conglomerati in data 9 novembre 2004, convenzione alla quale ha fatto seguito l'autorizzazione n. 72 in data 09/11/2004 che consentiva una escavazione a partire dal piano di campagna sino ad un approfondimento a livello – 10 metri;
- V.2** con atto in data 16 ottobre 2014, assunto dal Comune al prot. 16743, 16780, 16781, 16782, 16784,16785, 16802, Emiliana Conglomerati ha richiesto allo SUAP l'avvio della procedura per il rilascio di "*Atto Unico per la realizzazione della cava di ghiaia e sabbia "San*

San Lorenzo 2" e relativa sistemazione finale naturalistica", depositando contestualmente il Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dell'area, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 17/1991, e la documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;

- V.3** la procedura di VIA si è conclusa con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 in data 04 giugno 2015 avente ad oggetto *"Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2" per un approfondimento da - 10 a 20 metri"*;
- V.4** all'esito dei procedimenti di cui ai precedenti punti da V.1 a V.3, il Comune di Casalgrande e Emiliana Conglomerati hanno sottoscritto, in data 25 febbraio 2016 *"Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia "San Lorenzo 2" (art. 12 l.r. m. 17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E. vigente)"*, convenzione, avente ad oggetto l'area di cava identificata catastalmente al foglio 17 particelle 15 e 159, da aversi qui richiamata quale parte integrante e costitutiva del presente Atto di Accordo (nel seguito, *"Convenzione Emiliana 1"*);
- V.5** il progetto di sistemazione finale della cava *"San Lorenzo"* è contenuto negli elaborati di progetto del *"Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S."* di cui al precedente punto V.2, consegnati in data 16 ottobre 2014, successivamente integrati in data 10 luglio 2015 prot. n. 12401 e 17 agosto 2015 prot. n. 14363 (nel seguito, *"PCS Emiliana 1"*);
- V.6** il PCS Emiliana 1 prevede, per la sistemazione finale della Cava San Lorenzo e della Cava San Lorenzo 2, l'utilizzo del sistema naturalistico con ripristino alla quota dell'originario piano di campagna, secondo quanto disciplinato dal medesimo PCS Emiliana 1 e dagli articoli 33 e 35 della Convenzione Emiliana 1: *"La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare materiali per ritombamento provenienti da terzi, la Società dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, ... Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi. Al fine di garantire il controllo della qualità del materiale di ritombamento di provenienza esterna, la Società si obbliga a comunicare al competente Corpo Forestale dello Stato e per conoscenza al Comune, con adeguato anticipo prima del conferimento, la qualità, quantità e provenienza del materiale in oggetto."*;

considerato ancora che (VI)

- VI.1** con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 9 aprile 2014 il Comune di Casalgrande ha approvato il Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) del Polo Estrattivo n. 20 di PIAE (PE 20);
- VI.2** nell'ambito del PE 20 insiste l'ambito di cava denominato "*Fornace*", al cui interno è stato individuato l'ambito estrattivo denominato "*Fornace 1*", esteso sull'area identificata catastalmente al foglio 17 particelle 120, 144, 145, 146, 289, 326, 328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 e 341, nella disponibilità di Emiliana Conglomerati;
- VI.3** con atto in data 16 aprile 2014, assunto dal Comune al prot. 6297 e 6310, Emiliana Conglomerati ha richiesto allo SUAP l'avvio della procedura per il rilascio di "*Atto Unico per la realizzazione della cava di ghiaia e sabbia "Fornace 1" e relativa sistemazione finale naturalistica*", depositando contestualmente il Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dell'area, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17/1991, e la documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- VI.4** la procedura di VIA si è conclusa con deliberazione di Giunta Comunale n 8 in data 28 gennaio 2016, avente ad oggetto "*Procedura di VIA in merito al progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia denominata Fornace 1 (polo estrattivo n. 21 di PAE Comunale) - Parere positivo*";
- VI.5** all'esito dei procedimenti di cui ai precedenti punti da VI.2 a VI.4 il Comune di Casalgrande e Emiliana Conglomerati hanno sottoscritto, in data 26 ottobre 2017, "*Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia "Fornace 1" (art. 12 l.r. n. 17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E. vigente)*", convenzione, avente ad oggetto l'escavazione sino a - 20 metri dal piano di campagna dell'area di cava di cui al precedente punto VI.2, da aversi qui richiamata quale parte integrante e costitutiva del presente Atto di Accordo (nel seguito, "*Convenzione Emiliana 2*");
- VI.6** il progetto di sistemazione finale della cava "*Fornace 1*" è contenuto negli elaborati di progetto del "*Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S.*" di cui al precedente punto VI.3, successivamente integrati in data 31 ottobre 2015 prot. n. 19052 e in data 07 dicembre 2016 prot. 19974, definitivamente integrati in data 11 agosto 2017 prot. 14038 (nel seguito indicato anche come "*PCS Emiliana 2*");
- VI.7** il PCS Emiliana 2 prevede, per la sistemazione finale della Cava Fornace 1, l'utilizzo del sistema naturalistico con ripristino alla quota dell'originario piano di campagna, secondo quanto disciplinato dal medesimo PCS Emiliana 2 e dagli articoli 33 e 35 della Convenzione Emiliana 2: "*La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a*

quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare materiali per ritombamento provenienti da terzi, la Società dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, ... Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi. Al fine di garantire il controllo della qualità dei materiali di ritombamento di provenienza esterna, la Società si obbliga a dichiarare nella relazione annuale la qualità, quantità e provenienza del materiale in oggetto";

- VI.8** l'ambito "Fornace" ubicato all'interno del PE20 è dotato di potenzialità estrattive ulteriori rispetto alla escavazione consentita dal PCS Emiliana 2 e dalla Convenzione Emiliana 2, potenzialità estrattive in relazione alle quali non è stata ad oggi avviata la procedura per il rilascio di Atto Unico che consenta la loro escavazione;
- VI.9** i rapporti tra Corradini ed Emiliana, comproprietarie delle aree interne all'ambito "Fornace", per quanto attiene le attività di escavazione, sono disciplinati: **(i)** da una perizia tecnica in data 20 dicembre 2014; **(ii)** da un frazionamento, che identifica le zone di intervento rispettivamente attribuite a ciascun operatore; **(iii)** da accordi intercorsi tra le parti in ordine alla coltivazione, accordi che prevedono l'esercizio in forma disgiunta delle attività, sulla base di distinti e autonomi cronoprogrammi definiti in relazione alle rispettive esigenze;
- VI.10** l'ambito di cava di cui al precedente punto VI.8 è ricompreso nell'area del Bacino Salvaterra ed è idoneo, una volta che sia stato oggetto di escavazione, a contribuire alla realizzazione di questo;
- VI.11**, l'ambito di cava di cui al precedente punto VI.8 viene denominato, nel seguito, come ambito o Cava "Fornace 2", pur se ad oggi non oggetto di Piano di Coltivazione e Sistemazione né di convenzionamento;

dato atto che (VII)

- VII.1** una volta conclusa l'attività estrattiva autorizzata o da autorizzarsi nelle cave "Valentini 1", "Valentini 2", "San Lorenzo 2", "Fornace 1" e "Fornace 2" sulla base della disciplina: **(i)** che è contenuta nella convenzione 18 febbraio 2005 di cui al punto IV.2 della premessa (IV) per quanto attiene la cava "Valentini 1"; **(ii)** che è contenuta nella "Convenzione Corradini" per quanto attiene la cava "Valentini 2"; **(iii)** che è contenuta nella "Convenzione Emiliana 1" per quanto attiene la cava "San Lorenzo 2"; **(iv)** che è contenuta nella "Convenzione Emiliana 2" per quanto attiene la cava "Fornace 1" (nel seguito, le convenzioni di cui ai romanini da (i) a (iv), ove considerate unitariamente, vengono indicate come "Convenzioni" e i relativi ambiti di cava come "Cave Convenzionate"); **(v)** che

sarà contenuta nella convenzione per la coltivazione della cava "Fornace 2" di cui al precedente punto VI.10, convenzione ad oggi non stipulata (nel seguito, "Futura Convenzione F2"), i titolari delle autorizzazioni alla escavazione (esaurite, attuali e future) saranno tenuti, sulla base delle vigenti previsioni delle Convenzioni nonché della Futura Convenzione F2, a porre in essere le attività di sistemazione finale in conformità ai medesimi atti convenzionali e ai PCS, rispettivamente sottoscritti, depositati, o da depositarsi, richiamati alle precedenti premesse da (IV) a (VI), nel rispetto delle previsioni della Variante PAE 2021 e della variante ai progetti di PCA degli ex Poli Estrattivi 18, 19 e 20 approvati con DCC n. 16 del 2014 (nel seguito, "PCA 2014") da presentare per l'approvazione entro il 29 gennaio 2025 in adeguamento alla Variante PAE 2021 e in riferimento alle disposizioni del Polo estrattivo comunale unico denominato "Polo Secchia Casalgrande SE018-019-020" (nel seguito, "PCA Unico");

VII.2 i terreni di cui al precedente punto VII.1 sui quali è in corso (Cava Valentini 2, San Lorenzo 2, Fornace 1), si è esaurita (Cava Valentini 1) o verrà intrapresa (Cava Fornace 2) l'attività estrattiva e che necessiteranno di sistemazione finale in conformità a quanto previsto dal medesimo punto VII.1, sono quelli indicati ai seguenti punti da VII.3 a VII.5 mediante i rispettivi identificativi catastali, ripartiti in ragione del regime proprietario (nel seguito, ove considerati unitariamente, "Terreni");

VII.3 i Terreni in proprietà di Perla Verde sono così censiti ("Terreni Perla Verde"):

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	16	Incolt. Prod.	01	1.687 mq.	Euro 0,26	Euro 0,09

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	38	Incolt. Prod.	01	11.220 mq.	Euro 1,74	Euro 0,58

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	39	Incolt. Prod.	01	3.731 mq.		Euro 0,19

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	40	Incolt. Prod.	01	22.530 mq.	Euro 3,49	Euro 1,16

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	41	Incolt. Prod.	01	9.990 mq.	Euro 1,55	Euro 0,52

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario

17	44	Incolt. Prod.	01	3.999 mq.	Euro 0,62	Euro 0,21
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	57	Incolt. Prod.	01	7.260 mq.		Euro 0,37
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	71	Incolt. Prod.	01	7.899 mq.		Euro 0,41
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	72	Incolt. Prod.	01	20.960 mq.		Euro 1,08
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	198	Incolt. Prod.	01	9.990 mq.	Euro 0,20	Euro 0,10
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	201	Incolt. Prod.	01	27.041 mq.	Euro 4,19	Euro 1,40
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	243	Incolt. Prod.	01	2.105 mq.	Euro 0,33	Euro 0,11

VII.4 i Terreni in proprietà di Emiliana Conglomerati sono così censiti ("*Terreni Emiliana*"):

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	15	Incolt. Prod.	01	18.980 mq.	Euro 2,94	Euro 0,98
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	159	Incolt. Prod.	01	26.721 mq.	Euro 4,14	Euro 1,38
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	289	Semin. Irrig.	01	5.844 mq.	Euro 60,36	Euro 60,36
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	298	Incolt. Prod.	01	12.259 mq.	Euro 1,27 (*)	Euro 0,63

VII.5 i Terreni in comproprietà di Calcestruzzi Corradini, per una quota pari a 62/100, e di Emiliana Conglomerati, per una quota pari a 38/100, sono così censiti ("*Terreni Corradini Emiliana*"):

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	78					

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	79	Vigneto	02	3.890 mq.	Euro 31,65	Euro 21,76

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	80	Semin. Irrig.	02	12.120 mq.	Euro 90,76	Euro 112,67


Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	81	Semin. Irrig.	02	4.080 mq.	Euro 30,55	Euro 37,93

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	120	Seminativo	01	11.670 mq.	Euro 87,39	Euro 102,46

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	144	Semin. Irrig.	01	5.382 mq.	Euro 55,59	Euro 55,59

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	145	Semin. Irrig.	01	2.404 mq.	Euro 24,83	Euro 24,83

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	146	Semin. Irrig.	01	3.260 mq.	Euro 33,67	Euro 33,67



Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	325	Semin. Irrig.	01	3.945 mq.	Euro 33,62 (*)	Euro 40,75

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	326	Vigneto	01	35 mq.	Euro 0,49	Euro 0,26

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	327	Semin. Irrig.	02	4.498 mq.	Euro 30,90 (*)	Euro 41,81

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	328	Semin. Irrig.	02	687 mq.	Euro 4,72 (*)	Euro 6,39
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	329	Sem. Irr. Arb.	02	9.917 mq.	Euro 73,24 (*)	Euro 92,19
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	330	Sem. Irr. Arb.	02	7.561 mq.	Euro 55,84 (*)	Euro 70,29
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	331	Sem. Irr. Arb.	02	237 mq.	Euro 1,75 (*)	Euro 2,20
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	332	Seminativo	01	3.802 mq.	Euro 28,47	Euro 33,38
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	333	Seminativo	01	44 mq.	Euro 0,33	Euro 0,39
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	334	Vigneto	01	7.163 mq.	Euro 99,88	Euro 53,64
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	335	Vigneto	01	712 mq.	Euro 9,93	Euro 5,33
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	336	Seminativo	01	3.748 mq.	Euro 28,07	Euro 32,91
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	337	Seminativo	01	774 mq.	Euro 5,80	Euro 6,80
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	338	Seminativo	01	1.533 mq.	Euro 11,48	Euro 13,46
Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
17	339	Semin. Irrig.	01	4.353 mq.	Euro 44,96	Euro 44,96

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	340	Semin. Irrig.	01	4.881 mq.	Euro 50,42	Euro 50,42

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	Reddito	
					Dominicale	Agrario
17	341	Semin. Irrig.	01	1.466 mq.	Euro 15,14	Euro 15,14

VII.6 i Terreni sono fra loro contigui e sono, nella loro totalità, compresi all'interno dei perimetri dei Bacini di accumulo a basso impatto ambientale definiti: (i) dagli elaborati DUB 16 e DUB 17 di cui al punto I.7 della premessa (I) contenenti gli studi di fattibilità e le linee guida per due diverse ipotesi di realizzazione di un bacino irriguo nel contesto dei progetti di recupero ambientale del Polo di PIAE n. SE019 "San Lorenzo" e del Polo di PIAE n. SE020 "Villalunga"; (ii) dalla Scheda n. S03 "Bacino con definizione localizzativa "San Lorenzo"" dell'Allegato 10 alle NA del PTCP di cui al punto III.8 della premessa (III);

dato atto che (VIII)

VIII.1 gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale richiamati alle precedenti premesse da (I) a (III) individuano la creazione di Bacini di accumulo a basso impatto ambientale quale obiettivo prioritario di interesse pubblico, sia per la tutela quantitativa delle risorse idriche in funzione dell'incremento della loro disponibilità, sia per la tutela e la valorizzazione ambientale attraverso l'ampliamento e l'interconnessione di zone di pregio naturalistico;

VIII.2 il prioritario interesse pubblico sotteso alla realizzazione di Bacini di accumulo idrico a basso impatto ambientale è sancito da una pluralità di arresti normativi, di carattere sia generale che settoriale, tra i quali si richiamano, a mero scopo indicativo e senza alcuna pretesa di esaustività:

VIII.2.1 il Regolamento CE 17 dicembre 2023 n. 1305/2023, norma che, all'articolo 5 "Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale", dispone: "Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europea 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusa, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC...5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura... Tutte le priorità su elencate contribuiscono

alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi";

VIII.2.2 Regolamento UE 2 dicembre 2021 n. 2021/2115/UE, "*recante norma sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*", norma che all'articolo 47, "*Tipi di intervento nei settori della PAC*", dispone: "*1, Per ciascun obiettivo selezionato tra quelli di cui all'articolo 46, lettere da a) a i) e k), nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all'articolo 42, lettera a), d) e f): a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni, in settori quali... ii) miglioramento dell'uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell'acqua*";

VIII.2.3 il Rapporto redatto dalla Unità di Missione PNRR del MIMS, in collaborazione con la Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, avente ad oggetto "*Gli investimenti e la riforma PNRR per le infrastrutture idriche*", Rapporto nel quale si evidenzia: "*Fin dal marzo del 2020, cioè nella fase di definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il tema dell'approvvigionamento idrico è stata una delle priorità del Ministero, la scelta di destinare una quota importante del PNRR a interventi sulle infrastrutture idriche è stata accompagnata dall'impegno a procedere, nell'ambito delle riforme del PNRR, ad una profonda rivisitazione della governance del settore, così da assicurare la realizzazione di nuovi invasi, ... e una gestione efficiente dell'intero sistema. ... Il Rapporto su infrastrutture e crisi climatica ha confermato quanto viene indicato da anni, cioè la fortissima esposizione del nostro Paese al rischio di non riuscire a disporre, nel prossimo futuro, di adeguate risorse idriche per finalità economiche e per il soddisfacimento delle esigenze delle persone che vivono in Italia. Secondo tali valutazioni, in assenza di adeguati interventi, le attività agricole, industriali e dei servizi incontreranno consistenti difficoltà, che determineranno elevati costi economici. A conferma della cronica disattenzione dell'opinione pubblica al tema delle risorse idriche, l'investimento deciso con il PNRR pari a circa 2,9 miliardi di euro, rafforzato nel 2022 con un ulteriore miliardo di euro (a valere sul programma europeo REACT-EU, FSC 2014-2020 e 2021-2027), è stato quasi completamente ignorato, ... come indicato*

nell'Allegato Infrastrutture, logistica e mobilità al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2022, il fabbisogno finanziario residuo esistente per portare il sistema idrico italiano al livello necessario è pari a oltre sette miliardi di euro. ... Investire sulla progettazione e sulla realizzazione di opere idriche (invasi e reti di distribuzione) è condizione necessaria, ma non sufficiente, per mettere a disposizione del Paese un sistema idrico efficiente, sicuro e moderno. ... il settore idrico italiano è caratterizzato da un ingente fabbisogno di investimenti, necessari per colmare il gap infrastrutturale, sia assoluto che fra il Nord e il Sud del Paese, gli investimenti devono consentire prioritariamente di: - rendere le infrastrutture idriche primarie (grandi adduttori, invasi, grandi derivazioni) efficienti e resilienti, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici in atto, in maniera da garantire il superamento di crisi idriche, ormai sempre più frequenti, superando la politica "dell'emergenza" (sicurezza dell'approvvigionamento idrico)...";

VIII.2.4 il decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 150, che nel dettare, all'articolo 2, "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche*", ha disposto l'adozione del "*Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico*", funzionale alla "*programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche*";

VIII.3 la necessità di soddisfare il prioritario interesse pubblico: (i) alla tutela delle risorse idriche; (ii) all'incremento delle potenzialità di accumulo e messa a riserva delle risorse idriche, necessità da oltre un decennio individuate e recepite come tali dagli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale di Regione, Provincia e Comune, ha assunto nell'ultimo periodo carattere impellente, il fenomeno della siccità o comunque della scarsità idrica avendo raggiunto dimensioni e caratteristiche tali da determinare la dichiarazione, in più di una occasione, a livello normativo, da parte delle Autorità regionali e nazionali, dello stato di emergenza;

VIII.4 il Governo, "*ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contrastare l'emergenza idrica*", con decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito in legge 21 settembre 2022 n. 142, ha emanato "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*", disponendo: (i) misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate "*dalla*

siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022"; (ii) che le regioni possano deliberare proposte di declaratoria di eccezionalità degli eventi di siccità; (iii) "misure di rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato"; (iv) l'anticipazione alla fase delle previsioni dello "stato di emergenza derivante da deficit idrico";

VIII.5 permanendo la situazione di cui al precedente punto VIII.4, il Governo, *"considerato che la persistente situazione di scarsità idrica determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese; considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale; ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche; ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica"*, con decreto legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito in legge 13 giugno 2023 n. 68, ha emanato *"Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* disponendo: (i) l'istituzione di una Cabina di Regia per la crisi idrica, attribuendole l'esercizio di *"funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni"*; (ii) l'istituzione di un Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica; (iii) l'adozione di misure volte a favorire la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche; (iv) misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica;

VIII.6 nel contesto normativo di cui ai precedenti punti da VIII.3 a VIII.5, la Regione Emilia Romagna ha dichiarato lo stato di emergenza per siccità sia nel corso dell'anno 2022 che nel corso dell'anno 2023;

VIII.7 la Giunta Regionale ha, nell'occasione, evidenziato: *"servono le risorse per investire in infrastrutture idriche e costruire invasi per conservare l'acqua quando è disponibile, per poterla poi utilizzare nei periodi siccitosi: questo tema è una priorità nazionale per il mondo agricolo e la popolazione civile. La Regione ha messo a bando 7 milioni di euro per invasi aziendali, ma occorrono anche invasi territoriali per aumentare sensibilmente la capacità di stoccaggio, utilizzando al meglio*

anche le importanti risorse del PNRR che sono già disponibili. Sono in corso lavori per infrastrutture idriche per 250 milioni di euro, e arriveranno oltre 350 milioni dal PNRR. Serve un'accelerazione dal punto di vista della semplificazione amministrativa per realizzare queste opere";

considerato che (IX)

- IX.1** il Comune ha avviato da tempo un dialogo con gli Operatori Economici per verificare la sussistenza di condizioni operative, finanziarie e gestionali idonee e sufficienti per procedere alla progettazione e alla realizzazione, in partenariato pubblico-privato, nell'ambito del *"Bacino San Lorenzo"*, di un bacino irriguo-ambientale coerente, pur se di minore estensione, con quello prefigurato dalla Scheda n. S03 dell'Allegato 10 alla NA del PTCP e oggetto dello studio di fattibilità contenuto nelle Tavole DUB 16 e DUB 17 del PAE, realizzazione attuabile tramite l'utilizzo degli invasi derivanti dall'esercizio delle attività di cava, esaurite, in atto e pianificate, di cui alle precedenti premesse da (IV) a (VI) nonché di cui ai punti VII.1 e VII.2 della precedente premessa (VII);
- IX.2** la modalità di sistemazione finale e recupero ambientale del PE19 e del PE20 (attualmente sussunti nel *"Polo Comunale Unico Secchia-Casalgrande – SE018, 019, 020"*) tramite la realizzazione di bacini irrigui è prevista dal PAE, dal PIAE e dal PTCP non soltanto come alternativa possibile al recupero ambientale di tipo agro-bionaturalistico o naturalistico, ma anche quale modalità da privilegiare laddove sia possibile individuare, per la loro realizzazione, forme di partenariato pubblico-privato o pubblico-pubblico che risultino praticabili sia finanziariamente che operativamente;
- IX.3** l'aggravarsi del fenomeno della scarsità idrica, di intensità tale da aver determinato la necessaria adozione di specifici interventi normativi a livello nazionale, evidenzia, in modo se possibile ancora più urgente, il pubblico interesse verso l'individuazione di una soluzione unitaria, articolata su due lotti di intervento (denominata, per brevità, *"Bacino Salvaterra"*), per la sistemazione finale: (i) del Settore estrattivo *"Fornace"* (nel suo complesso definito dall'ambito *"Fornace 1"*, già convenzionato e in corso di escavazione, e dall'ambito di cava *"Fornace 2"*, pianificato, ma non ancora oggetto né di richiesta di rilascio di Atto Unico che autorizzi alla escavazione della cava, né, conseguentemente, di convenzionamento), a costituire un lotto unitario per la realizzazione del *"Bacino Fornace"*; (ii) del settore estrattivo *"Valentini-San Lorenzo"* (nel suo complesso definito dall'ambito di cava *"Valentini 1"*, già esaurito, dall'ambito di cava *"Valentini 2"*, già convenzionato e in corso di escavazione, dall'ambito di cava *"San Lorenzo 2"*, già convenzionato e in corso di escavazione) a costituire un lotto unitario per la realizzazione del *"Bacino Valentini"*, soluzione unitaria, articolata sui predetti due lotti di intervento, che, dando attuazione alle

previsioni della pianificazione sovraordinata nella parte in cui questa prefigura la realizzazione del più ampio "*Bacino San Lorenzo*", si inserisca coerentemente nel percorso volto a dotare il territorio di invasi irrigui qualitativamente e quantitativamente idonei a contribuire con efficacia al contrasto dei fenomeni della siccità o comunque della scarsità idrica, se ed in quanto dovessero reiterarsi;

IX.4 gli Operatori Economici, nel condividere l'opportunità di partecipare attivamente al percorso virtuoso, di pubblico interesse, individuato ai precedenti punti IX.2 e IX.3, hanno concordemente verificato: (i) la compatibilità, sotto il profilo operativo ed economico-finanziario, di modifiche delle condizioni di sistemazione finale della Cava Valentini 1, della Cava Valentini 2, della Cava San Lorenzo 2 e della Cava Fornace 1 (le "*Cave Convenzionate*"), attualmente definite dai PCS, dalle Convenzioni e dalle Autorizzazioni, che conducano, all'esito dei necessari e prodromici percorsi procedimentali di natura pubblicistica, ad una novazione oggettiva del contenuto delle obbligazioni assunte per dette sistemazioni finali, sostituendo alle attuali tipologie di recupero naturalistico e agro-bio-naturalistico un recupero ambientale funzionale a costituire idoneo presupposto strutturale per attribuire agli invasi, in via prioritaria tramite la loro impermeabilizzazione, una destinazione finale a bacino irriguo, in conformità a quanto previsto, quale alternativa alla soluzione vigente, dal PTCP, dal PIAE e dal PAE; (ii) la compatibilità, sotto il profilo operativo ed economico finanziario, della introduzione, all'atto della futura predisposizione del PCS inerente l'ambito pianificato "*Fornace 2*" (nel seguito, convenzionalmente, "*Cava Fornace 2*"), di condizioni di sistemazione finale dell'ambito di cava che conducano direttamente alla assunzione di obbligazioni volte a definire una tipologia di recupero ambientale funzionale a costituire idoneo presupposto strutturale per attribuire all'invaso, in via prioritaria tramite la sua impermeabilizzazione, una destinazione finale a bacino irriguo, in conformità a quanto previsto dal PTCP, dal PIAE e dal PAE;

IX.5 nel corso di un calendario di incontri, predisposto ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Comune e gli Operatori Economici hanno verificato le condizioni per lo sviluppo di un percorso procedimentale che conducesse, in caso di suo esito positivo: (i) alla definizione della novazione nonché della assunzione diretta delle obbligazioni di cui al precedente punto IX.4; (ii) al successivo trasferimento al Comune della proprietà delle aree di sedime delle Cave Convenzionate e dalla Cava Fornace 2, una volta eseguite le sistemazioni finali volte al recupero ambientale tramite la realizzazione di due invasi impermeabilizzati, tra loro contigui, destinati ad essere successivamente

trasformati in bacini irrigui (il Bacino Valentini e il Bacino Fornace), consentendo così al Comune, o ad enti terzi da questo individuati, di sviluppare gli interventi integrandoli e rendendoli operativi per le funzioni alle quali saranno destinati;

dato atto che (X)

- X.1** il Bacino ad uso irriguo ambientale con definizione localizzativa "*San Lorenzo*" di cui alla Scheda n. S03 dell'Allegato 10 alle NA del PTCP (Bacino San Lorenzo la cui realizzazione è pianificata, oltre che sulle aree, di minore estensione rispetto ad esso, del "*Bacino Salvaterra*", come definito ai punti precedenti, anche su altre aree di cava, a questo estranee) è destinato, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, ad occupare una superficie di 383.800 metri quadrati, con un volume invasabile, all'esito dei lavori di realizzazione, pari a 2.500.000 metri cubi;
- X.2** la legge regionale 20 aprile 2018 n. 4 "*Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*", nell'elenco di cui all'Allegato A.1, indica, al punto A.1.4): "*Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati*";
- X.3** il Bacino Salvaterra, anche se considerato atomisticamente nei suoi lotti costitutivi "*Bacino Valentini*" e "*Bacino Fornace*", come reso evidente dagli elaborati dello Studio di Fattibilità costituenti Allegato al presente Atto di Accordo, rientrerà, sia per capacità che per profondità, nella definizione di cui al richiamato punto A.1.4) e avrà natura di impianto destinato a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole a fini non energetici;
- X.4** conseguentemente, il progetto per la realizzazione del Bacino Salvaterra (realizzazione successiva e ulteriore rispetto alla realizzazione degli involucri impermeabilizzati da parte degli Operatori Economici; la progettazione e la realizzazione del Bacino Salvaterra è di competenza esclusiva del Comune o dei suoi aventi causa, e verrà da questi elaborata una volta che gli Operatori Economici avranno realizzato gli involucri impermeabilizzati di rispettiva competenza e avranno provveduto a perfezionare il trasferimento della proprietà dei relativi sedimenti in favore del Comune), pur se suddiviso in due lotti (il primo lotto corrispondente al Bacino Valentini, il secondo lotto corrispondente al Bacino Fornace) e in quattro stralci attuativi (nel lotto Bacino Valentini il primo stralcio corrisponde alle aree di Cava Valentini 1 e alle aree di Cava Valentini 2, il secondo stralcio corrisponde alle aree di Cava San Lorenzo 2; nel lotto Bacino Fornace, il primo stralcio

corrisponde alle aree di Cava Fornace 1, il secondo stralcio corrisponde alle aree di Cava Fornace 2), ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) della legge regionale 20 aprile 2018 n. 4, sarà assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di competenza della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera a) della medesima legge regionale 4/2018;

- X.5** la progettazione ed esecuzione della sistemazione finale delle Cave Convenzionate e della Cava Fornace 2 in funzione della realizzazione degli elementi strutturali (gli invasi impermeabilizzati, da intendersi questi come vuoti estrattivi rivestiti sul fondo e sulle scarpate con materiale terroso, adeguatamente costipato e rullato sino a raggiungere la morfologia di rilascio e i livelli di impermeabilizzazione indicati dagli elaborati dello Studio di Fattibilità Bacino costituenti Allegati da 1 a 4 al presente Atto di Accordo) prodromici alla successiva realizzazione del bacino irriguo denominato Bacino Salvaterra (nei suoi due lotti costitutivi, Bacino Valentini e Bacino Fornace) da parte del Comune, o di suoi aventi causa, in relazione ai profili rilevanti ai fini della legge regionale 20 aprile 2018 n. 4 evidenzia le seguenti specificità: **(i)** per quanto attiene le modifiche della sistemazione finale delle Cave Convenzionate, le stesse non necessiteranno di alcuna procedura di VIA in quanto: **(i.i)** si tratterà di modifiche alle sistemazioni finali di ambiti di cava già autorizzati alla escavazione e, come tali, già sottoposti a VIA nelle fasi procedurali che hanno preceduto il rilascio delle autorizzazione; **(i.ii)** gli impatti ambientali previsti per le nuove sistemazioni finali non subiranno variazioni in aumento, ma, verosimilmente, soltanto in diminuzione, in ragione dei diversi livelli e modalità previsti per i riempimenti, le risagomature e le impermeabilizzazioni; **(i.iii)** il procedimento di approvazione della variante ai PCA 2014 per la approvazione del PCA Unico, la cui attivazione è prevista come necessaria dall'articolo 3 comma 2 della Variante PAE 2021 e che porrà le premesse di pianificazione attuativa che consentiranno di dare corso alle modifiche alla sistemazione finale degli ambiti delle Cave Convenzionate in funzione della realizzazione degli invasi impermeabilizzati, prevede la verifica di assoggettabilità a VAS e, dunque, una valutazione volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, assicurando, anche attraverso idonee prescrizioni di mitigazione, che il PCA Unico sia coerente con e contribuisca ad uno sviluppo sostenibile; **(ii)** per quanto attiene la Cava Fornace 2, fermo restando quanto riferito al precedente romanino **(i.iii)** in relazione alla approvazione del PCA Unico, il PCS, che conterrà, tra il resto, la previsione della sistemazione tramite recupero ambientale a invaso impermeabilizzato, prodromico e idoneo alla realizzazione di un bacino irriguo in una fase

successiva alla sistemazione finale della cava,, verrà sottoposto a VIA in conformità a quanto ordinariamente previsto per "*Cave e torbiere*" dall'Allegato B.3, punto B.3.2) della legge regionale 20 aprile 2018 n. 4, con quanto ne consegue in termini di ampia tutela ambientale;

- X.6** resta fermo che la successiva progettazione, a cura del Comune o dei suoi aventi causa, volta alla realizzazione, utilizzando gli invasi impermeabilizzati di cui al precedente punto X.5, dei due bacini irrigui che verranno a costituire, quali opere pubbliche il "*Bacino Salvaterra*", necessiterà, in relazione alla attuazione di ciascun lotto di intervento (Bacino Valentini e Bacino Fornace) della attivazione del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), disciplinato dall'articolo 27 bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dagli articoli 20 e 21 legge regionale 20 aprile 2018 n. 4, per il contestuale: (i) ottenimento della VIA; (ii) rilascio "*di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente*";
- X.7** il PAUR di cui al precedente punto X.6, ove rilasciato, ai sensi dell'articolo 20 legge regionale 20 aprile 2018 n. 4, "*comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita*";
- X.8** in ragione del previsto trasferimento, nella proprietà del Comune, degli invasi impermeabilizzati che verranno a costituire gli elementi infrastrutturali prodromici alla realizzazione del Bacino Salvaterra, le varianti ai PCS ed il PCS della cava Fornace 2 saranno redatti nel rispetto della legge regionale 17/1991;

ritenuto che (XI)

- XI.1** sussistano i presupposti e le condizioni per la conclusione di un Atto di Accordo funzionale alla definizione condivisa di un percorso procedimentale che sia idoneo a porre le premesse, individuando i relativi impegni e competenze:
- (i) per definire, nell'ambito degli elaborati costitutivi della variante al PCA 2014 per la approvazione del PCA Unico, conseguente alla approvazione della Variante PAE 2021, le modalità del recupero ambientale con destinazione a bacino irriguo per la sistemazione finale dei siti estrattivi "*Cava Valentini 1*", "*Cava Valentini 2*", "*Cava San Lorenzo 2*", "*Cava Fornace 1*" e "*Cava Fornace 2*", in sostituzione della modalità di tipo naturalistico e agro-bio-naturalistico attualmente previste e disciplinate dai PCA 2014;

- (ii) per la definizione delle modalità e dei contenuti, nell'ambito dei Progetti di Riassetto Ambientale di cava da redigersi ai sensi della legge regionale 17/1991 nell'ambito della predisposizione dei PCS e ad integrazione di questi, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva, a cura e spese degli Operatori Economici, degli invasi impermeabilizzati di cui ai romanini (i) e (ii) del precedente punto X.5, opere prodromiche alla successiva progettazione e realizzazione, a cura del Comune o dei suoi aventi causa, dei bacini irrigui che verranno a comporre il Bacino Salvaterra;
- (iii) per la attivazione e la conduzione, in relazione alle Cave Convenzionate, dei procedimenti volti alla approvazione delle varianti ai PCS che recepiscano le concordate modifiche alla sistemazione finale come disciplinata dal PCA Unico, varianti prodromiche alla successiva realizzazione del Bacino Salvaterra, nei suoi due lotti costitutivi, a cura del Comune o di suoi aventi causa;
- (iv) in relazione alla Cava Fornace 2, per la attivazione e conduzione del procedimento relativo al rilascio dell'"*Atto Unico per la realizzazione della cava di ghiaia e sabbia "Fornace 2" e relativa sistemazione finale*", sulla base di un PCS che recepisca, in merito alla sistemazione finale, quanto definito dall'Atto di Accordo, in conformità al PCA Unico che verrà approvato all'esito del procedimento di variante ai PCA 2014 conseguente alla Variante PAE 2021;
- (v) per la realizzazione, in conformità ai PCS come definiti all'esito dei procedimenti di cui ai romanini precedenti, a cura e spese degli Operatori Economici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in relazione alla titolarità dei provvedimenti autorizzativi, quali modalità per le sistemazioni finali delle Cave Convenzionate e della Cava Fornace 2, degli elementi strutturali (l'invaso impermeabilizzato) che costituiranno prodromo per la progettazione ed esecuzione, a cura del Comune o dei suoi aventi causa, dei bacini irrigui che, a propria volta, verranno a comporre il Bacino Salvaterra;
- (vi) per il trasferimento, da parte degli Operatori Economici in favore del Comune, in assenza di corrispettivo, della proprietà degli invasi impermeabilizzati che verranno a costituire il prodromo per la progettazione ed esecuzione del Bacino Salvaterra, delle relative aree di sedime, all'esito del collaudo di ciascuno stralcio funzionale e di entrambi i lotti dei vuoti di cava;

XI.2 è volontà del Comune di Casalgrande, di Calcestruzzi Corradini s.p.a., di Emiliana Conglomerati s.p.a., di Perla Verde s.r.l., stipulare il presente Atto di Accordo in forza del

quale dare attuazione a quanto tra le Parti concordato, in conformità a quanto riferito con le precedenti premesse e portato a sintesi al precedente punto XI.1;

tanto premesso

**tra il Comune di Casalgrande (Comune) da una parte,
Calcestruzzi Corradini s.r.l., Emiliana Conglomerati s.p.a.
e Perla Verde s.r.l. (Operatori Economici) da una seconda parte,
si conviene e si stipula quanto segue.**

Articolo 1 - Conferma delle premesse. Conferma della sussistenza di rapporti contrattuali. Collegamento contrattuale. Insussistenza di vincolo solidale in relazione alla esecuzione dell'Intervento. Delimitazione di singoli vincoli solidali.

- 1.1** Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva dell'Atto di Accordo, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti nella sua stipulazione.
- 1.2** Le Parti confermano, ognuna per quanto di propria competenza, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, l'efficacia e la validità, *ratione temporis*, degli obiettivi individuati, delle finalità perseguite e degli impegni assunti con i predetti atti, obiettivi, finalità e impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto del presente Atto di Accordo e rappresenta elemento cognitivo e volitivo acquisito per ciascuna delle Parti medesime. Fermo quanto sopra, in ipotesi di contrasto tra i contenuti del presente Atto di Accordo e dei suoi allegati da un lato, degli atti e degli elaborati di cui alla prima parte del presente comma 1.2 dall'altro lato, prevarrà quanto previsto dal presente Atto di Accordo e dai suoi allegati.
- 1.3** I singoli rapporti contrattuali e i singoli provvedimenti amministrativi disciplinati dall'Atto di Accordo, contenendo essi la compiuta definizione del risultato globale, unitario e complesso perseguito dalle Parti dell'Atto di Accordo, la sua causa concreta, sia sotto il profilo economico che dell'interesse pubblico, sono tra loro inscindibilmente collegati nell'ambito di un sinallagma e di un nesso teleologico unitario, intendendo le Parti perseguire un comune intento pratico rivolto non soltanto all'attingimento dell'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e assume propria autonoma connotazione e causa.
- 1.4** Calcestruzzi Corradini e Perla Verde confermano ad ogni effetto, con la sottoscrizione dell'Atto di Accordo, la validità e l'efficacia dei rapporti contrattuali tra esse intercorsi funzionali a consentire a Calcestruzzi Corradini la coltivazione e la successiva

sistemazione della Cava Valentini in virtù degli atti di cui alla premessa (IV). Analogamente Emiliana Conglomerati e Calcestruzzi Corradini confermano ad ogni effetto, con la sottoscrizione dell'Atto di Accordo, la validità e l'efficacia dei rapporti contrattuali tra esse intercorsi, funzionali a consentire: (i) a Emiliana Conglomerati la coltivazione e la successiva sistemazione della Cava Fornace 1; (ii) a Calcestruzzi Corradini la coltivazione e la successiva sistemazione della Cava Fornace 2, in virtù degli atti di cui alla premessa (VI). Il Comune dichiara di avere interesse diretto a che gli accordi di cui al presente comma 1.4 vengano adempiuti nei loro esatti termini da parte di tutti gli Operatori Economici e, dunque, di avere interesse diretto, legittimante all'azione, a che Calcestruzzi Corradini, Perla Verde e Emiliana Conglomerati pongano in essere quanto necessario, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché l'efficacia degli accordi di cui al presente comma 1.4 permanga inalterata e la loro esecuzione prosegua sino al collaudo dei singoli stralci attuativi di entrambi i lotti dei vuoti di cava, funzionali alla realizzazione del Bacino Salvaterra, di competenza dell'Amministrazione comunale, in continuità e in conformità rispetto a quanto sino ad ora verificatosi.

- 1.5** Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1294 codice civile, le Parti dichiarano e danno atto che le obbligazioni e gli impegni costituiti con l'Atto di Accordo: (i) sono assunti in solido tra gli Operatori Economici per quanto attiene le obbligazioni e gli impegni disciplinati dall'Articolo 2 e dall'Articolo 3 dell'Atto di Accordo soltanto per ciò che riguarda le attività funzionali alla elaborazione del PCA Unico e sino alla sua approvazione; (ii) sono assunti non in solido, bensì individualmente dai singoli Operatori Economici, le obbligazioni e gli impegni disciplinati dagli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 dell'Atto di Accordo. In particolare, le Parti dichiarano, con finalità esplicative e a miglior chiarimento, che: (ii.i) le obbligazioni e gli impegni di cui all'articolo 4 graveranno la sola Calcestruzzi Corradini per quanto attiene la sistemazione finale della cava Valentini di cui alla premessa (IV) quale invaso impermeabilizzato funzionale alla successiva realizzazione di bacino irriguo; (ii.ii) le obbligazioni e gli impegni di cui all'articolo 4 graveranno la sola Emiliana Conglomerati per quanto attiene la sistemazione finale delle cave San Lorenzo e Fornace 1 di cui alle premesse (V) e (VI) quali invasi impermeabilizzati funzionali alla successiva realizzazione di bacini irrigui; (ii.iii) le obbligazioni e gli impegni di cui all'articolo 5 graveranno Calcestruzzi Corradini, per quanto attiene la predisposizione degli atti volti alla autorizzazione alla escavazione della Cava Fornace 2 di cui alla premessa VI, punti da VI.8 a VI.10; (ii.iv) le obbligazioni e gli impegni di cui all'articolo 6 graveranno Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati ciascuna in ragione della

rispettiva titolarità delle Convenzioni contenenti gli obblighi inerenti le sistemazioni finali; (ii.v) le obbligazioni e gli impegni di cui all'articolo 7 graveranno Calcestruzzi Corradini, Perla Verde, Emiliana Conglomerati ciascuna in ragione del rispettivo diritto di proprietà o comproprietà sui Terreni, assumendo ciascun Operatore Economico le obbligazioni di cui al medesimo articolo 7 con riferimento agli immobili dei quali sia proprietario o comproprietario al momento della stipula dell'Atto di Accordo, fermo restando l'obbligo, in caso di trasferimento a terzi di uno o più tra gli immobili facenti parte dei Terreni, di porre in essere le azioni che consentano al Comune l'acquisizione della proprietà degli immobili medesimi, fermo restando l'obbligo, avvenuto il trasferimento di proprietà in favore del Comune, di garantire la viabilità, in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo.

- 1.6 Nei casi in cui, nel testo dei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, l'Atto di Accordo fa riferimento, con modalità omnicomprendensiva, agli Operatori Economici, troverà applicazione la disciplina prevista al romanino (ii) del comma 1.5 dell'Articolo 1, da ritenersi prevalente rispetto ad ogni altra lettura o interpretazione, e, dunque, troverà applicazione una responsabilità non solidale, ma individuale di ciascun operatore economico per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 2 - Oggetto e finalità dell'Atto di Accordo.

- 2.1 L'Atto di Accordo, dando piena applicazione e inizio di attuazione a quanto previsto dalle disposizioni normative, dagli atti e dalle intese richiamati nella sua premessa, definisce le forme e i contenuti della collaborazione tra le Parti (ciascuna per quanto di rispettiva competenza), in partenariato pubblico privato (PPP), volta alla creazione delle condizioni necessarie e utili per la attuazione degli interventi di sistemazione finale delle Cave Convenzionate e della Cava Fornace 2 (nel seguito, "*Intervento*"), in conformità ai PCS relativi ad esse Cave Convenzionate e Cava Fornace 2, in funzione della realizzazione degli elementi strutturali (sistemazione finale dei vuoti di cava quali invasi impermeabilizzati) prodromici alla successiva progettazione ed esecuzione, a cura del Comune o dei suoi aventi causa, dei bacini irrigui, tra loro contigui (il Bacino Valentini e il Bacino Fornace), che verranno a costituire il Bacino Salvaterra. I progetti di sistemazione finale verranno redatti ai sensi della legge regionale 17/1991, costituiranno parte integrante della variante al PCS Corradini, al PCS Emiliana 1, al PCS Emiliana 2 e al PCS della Cava Fornace 2, verranno sviluppati dando attuazione, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti: (i) alle previsioni dell'Allegato 10 alle NTA del PTCP; (ii) allo studio di fattibilità contenuto nelle Tavole DUB 16 e DUB 17 del PAE; (iii) alla loro ulteriore

declinazione integrata dallo studio di fattibilità denominato "*Ipotesi di recupero con destinazione finale a bacino per uso irriguo*", costituito dagli elaborati che si allegano all'Atto di Accordo quali suoi Allegati 1, 2, 3, 4 a costituirne parte integrante (nel seguito, "*Studio di Fattibilità Bacino*"), elaborati denominati: "*Inquadramento catastale Settori Estrattivi SE019 e SE020 - Tav. 1*"; "*Sistemazione morfologica del vuoto estrattivo ad invaso impermeabilizzato Settori Estrattivi SE019 e SE020 - Tav. 2*"; "*Sistemazione morfologica del vuoto estrattivo ad invaso impermeabilizzato - Sezioni Settori Estrattivi SE019 e SE020 - Tav. 3*"; "*Relazione Illustrativa*"; (iv) alla variante ai PCA 2014 conseguente alla variante PAE 2021 e funzionale alla approvazione del PCA Unico.

2.2 L'Atto di Accordo sancisce e conferma la sinergia delle azioni di cui alla premessa e al precedente Articolo 1 da porre in essere a cura della Parti, attesta la coerenza dell'impegno assunto dagli Operatori Economici alla realizzazione dell'Intervento con gli obiettivi e le finalità perseguiti tramite i provvedimenti di pianificazione, di programmazione e di tutela paesaggistica e ambientale approvati, attesta la natura prioritaria e strategica dell'interesse pubblico perseguito con la sistemazione finale dei vuoti di cava quali invasi impermeabilizzati (*l'Intervento*) attesta il rilievo pubblicistico dell'Intervento quale azione sinergicamente connessa, pur se meramente prodromica: (i) alla tutela delle risorse idriche; (ii) all'incremento delle potenzialità di accumulo e messa a riserva delle risorse idriche; (iii) all'accrescimento della resilienza del territorio ai ricorrenti fenomeni di scarsità idrica e di siccità; (iv) al recupero idraulico funzionale a favorire il rapporto fiume-falda; (v) al miglior inserimento naturalistico e ambientale delle opere di sistemazione finale delle Cave Convenzionate e della Cava Fornace 2.

2.3 Le Parti prendono reciprocamente atto dei rispettivi, distinti obiettivi e finalità individuati nella premessa nonché nei precedenti commi del presente articolo 2, obiettivi e finalità che ciascuna di esse Parti ha perseguito, persegue e porta a sintesi nella definizione delle intese tutte contenute nell'Atto di Accordo. Detti obiettivi e finalità vengono riconosciuti dalle Parti, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, come manifestazione esplicita delle rispettive intenzioni sottese alla sottoscrizione dell' Atto di Accordo, venendo essi a costituire prioritario canone ermeneutico delle disposizioni in questo contenute nonché parametro di riferimento per la valutazione dell'effettiva conformazione della condotta delle Parti ai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175, 1337 e 1375 del codice civile.

Articolo 3 - Impegni assunti dagli Operatori Economici.

3.1 Gli Operatore Economici si obbligano nei confronti del Comune, per sé e per i propri

aventi causa, a predisporre, a proprie cura e spese, in conformità e secondo la scansione cronologica prevista dall'Atto di Accordo, secondo le regole dell'arte, gli elaborati progettuali tutti necessari: (i) per la approvazione delle varianti ai PCS per le Cave convenzionate: (ii) del PCS per la Cava Fornace 2 in conformità a quanto necessario sulla base della normativa vigente per il rilascio delle relative autorizzazioni.

- 3.2** Gli Operatori Economici si impegnano altresì a redigere elaborati di variante ai vigenti Piani di Coordinamento Attuativo (PCA 2014) funzionali alla approvazione del PCA Unico previsto dalla Variante PAE 2021, inerenti gli ambiti estrattivi delle Cave Convenzionate e della Cava Fornace 2, prevedendo la realizzazione delle opere di sistemazione finale di cava ad invaso impermeabilizzato integranti l'Intervento in luogo delle modalità di sistemazione finale attualmente previste dai PCA 2014 e dagli atti convenzionali, autorizzativi e progettuali di cui alle premesse (IV), (V).

Articolo 4 - Avvio e conduzione del procedimento volto alla approvazione del PCA Unico. Successivi avvii e conduzioni dei procedimenti volti alla approvazione delle Varianti. Impegni comuni delle Parti.

- 4.1** Entro il termine di mesi 12 (dodici) decorrente dalla approvazione da parte del Comune della Variante PAE 2021 di cui alla premessa (II) in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 delle NTA del PAE vigente, gli Operatori Economici, con responsabilità non solidale ma ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si obbligano nei confronti del Comune a presentare, nelle forme di legge, le richieste di approvazione delle Varianti ai Piani di Coordinamento Attuativo vigenti (PCA 2014) volte al loro adeguamento, tramite il PCA Unico, alle previsioni della Variante PAE 2021 nonché, per quanto qui di principale rilievo, funzionali alla approvazione e alla realizzazione dell'Intervento. Gli elaborati di cui al presente comma 4.1 dovranno altresì contenere quanto opportuno per far sì che il PCA Unico contenga le modifiche al PCA del PE20, necessarie a consentire l'approvazione dell'Atto Unico relativo all'ambito di cava Fornace 2.
- 4.2** Ricevuta l'istanza di approvazione del PCA Unico di cui al precedente comma 4.1 il Comune si impegna a porre in essere gli adempimenti normativamente previsti per la adozione e la successiva approvazione della variante, per dare corso alle comunicazioni e alle pubblicazioni di legge, per la acquisizione dei pareri da rilasciarsi da parte degli enti competenti. Si impegna altresì a concludere il procedimento nei termini di legge e comunque nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con gli adempimenti da porre in essere da parte di Enti terzi rispetto al presente Atto di Accordo.
- 4.3** Il Comune, in concorso con la Amministrazione e gli Enti competenti al rilascio dei pareri e degli assensi previsti per legge, verificherà la completezza della documentazione,

assegnando agli Operatori Economici termine o termini per eventuali integrazioni. Gli Operatori Economici si obbligano nei confronti del Comune a provvedere nel termine alle integrazioni che eventualmente il Comune, anche su richiesta di altre Amministrazioni, richiedesse.

- 4.4** Una volta avviato il procedimento di cui ai commi precedenti, gli Operatori Economici si obbligano nei confronti del Comune a prendervi parte, ponendo in essere tutti gli atti di rispettiva competenza e provvedendo a tutte le integrazioni che nel corso del procedimento medesimo si rendessero necessari sino alla sua conclusione con la approvazione del PCA Unico.
- 4.5** Gli Operatori Economici e il Comune si impegnano l'uno nei confronti degli altri a condividere con tempestività la totalità delle informazioni (diverse dalle informazioni in ordine alle quali il Comune, in ragione della sua funzione istituzionale, sia tenuto al segreto) inerenti gli atti del procedimento di cui ai commi precedenti, collaborando in buona fede, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere quanto necessario o utile per favorire il buon fine del procedimento medesimo e la approvazione del relativo PCA Unico.
- 4.6** Nel caso in cui il PCA Unico venga approvato, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla acquisizione di efficacia di detto provvedimento di approvazione, gli Operatori Economici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si obbligano nei confronti del Comune a presentare, nelle forme di legge e in conformità al PAE vigente le richieste di approvazione delle Varianti ai Progetti di Coltivazione e Sistemazione Ambientale (PCS) relativi alle Cave Convenzionate, funzionali alla approvazione e alla realizzazione dell'Intervento, e comunque la documentazione e gli elaborati previsti dalla normativa di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli Interventi relativi alle Cave Convenzionate. Il Comune provvederà ad integrare gli elaborati di cui al presente comma 4.6 mediante la predisposizione dello schema del testo delle modifiche alle Convenzioni.
- 4.7** Ricevuta ciascuna delle istanze di Variante di cui al precedente comma 4.6, il Comune si impegna a porre in essere gli adempimenti normativamente previsti per la adozione e la successiva approvazione delle Varianti, per dare corso alle comunicazioni e alle pubblicazioni di legge, per la acquisizione dei pareri da rilasciarsi da parte degli enti competenti. Si impegna altresì a concludere i procedimenti nei termini di legge e comunque nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con gli adempimenti da porre in

essere da parte di Enti terzi rispetto al presente Atto di Accordo nonché con i tempi necessari alla evasione di eventuali richieste di integrazione, in conformità a quanto previsto al successivo comma 4.8.

- 4.8** Il Comune, in concorso con la Amministrazione e gli Enti competenti al rilascio dei pareri e degli assensi previsti per legge, verificherà la completezza della documentazione, assegnando agli Operatori Economici termine o termini per eventuali integrazioni. Gli Operatori Economici si obbligano nei confronti del Comune a provvedere entro il termine assegnato, alle integrazioni che eventualmente il Comune, anche su richiesta di altre Amministrazioni, richiedesse.
- 4.9** Una volta avviati i procedimenti di cui ai commi 4.6 e seguenti, gli Operatori Economici si obbligano nei confronti del Comune a prendervi parte, ponendo in essere tutti gli atti di rispettiva competenza e provvedendo a tutte le integrazioni che nel corso dei procedimenti medesimi si rendessero necessari e sino alla loro conclusione.
- 4.10** Gli Operatori Economici e il Comune si impegnano l'uno nei confronti degli altri a condividere con tempestività la totalità delle informazioni (diverse dalle informazioni in ordine alle quali il Comune, in ragione della sua funzione istituzionale, sia tenuto al segreto) inerenti gli atti dei procedimenti di cui ai commi 4.6 e seguenti, collaborando in buona fede, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere quanto necessario o utile per favorire il buon fine dei procedimenti e la approvazione delle relative Varianti.
- 4.11** Nel caso in cui, all'esito dei procedimenti di cui ai commi da 4.6 a 4.10 vengano approvate le Varianti: **(i)** il Comune, Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati, questi ultimi con riferimento all'ambito di cava di rispettiva competenza, si impegnano a provvedere alla sottoscrizione delle modifiche alle Convenzioni di cui al comma 4.6 del presente articolo 4, recependo le eventuali prescrizioni impartite in sede di approvazione delle medesime Varianti; **(ii)** Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati contestualmente alla sottoscrizione delle rispettive modifiche alle Convenzioni, si obbligano nei confronti del Comune a costituire le garanzie di cui al successivo articolo 8, sostituendole a quelle già depositate presso il Comune (la costituzione delle garanzie con i nuovi importi ricalcolati all'esito delle varianti costituisce condizione sospensiva della efficacia dell'impegno del Comune alla sottoscrizione delle modifiche alla Convenzione in conformità alle varianti approvate).
- 4.12** L'efficacia delle obbligazioni assunte dalle Parti disciplinate dai successivi articoli da 6 a 8, per quanto attiene i Piani Convenzionati e soltanto per essi, è sottoposta alla condizione

sospensiva della approvazione del PCA Unico, delle Varianti e del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo 4.

Articolo 5 - Avvio e conduzione del procedimento volto alla approvazione dell'Atto Unico relativo all'ambito di cava Fornace 2.

- 5.1** Fermi restando: (i) il necessario rispetto del termine finale di cui al comma (ii) del comma 6.5 del successivo Articolo 6; (ii) la necessaria previa assunzione di efficacia della delibera di approvazione, da parte del Comune, del PCA Unico di cui ai commi da 4.1 a 4.5 e del precedente articolo 4, Calcestruzzi Corradini si obbliga, nei confronti del Comune, a presentare, nel termine che reputerà opportuno e nelle forme di legge, la richiesta per l'avvio del procedimento volto al rilascio di "*Atto Unico per la realizzazione della cava di ghiaia e sabbia Fornace 2 e relativo recupero ambientale con destinazione finale a bacino irriguo*", provvedendo altresì al deposito contestuale del Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dell'ambito di cava e degli elaborati relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale. Calcestruzzi Corradini alleggerà, previa predisposizione di apposito elenco, la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa volta a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla approvazione della VIA e del Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dell'ambito di Cava Fornace 2. Il Comune provvederà ad integrare la documentazione mediante la predisposizione dello schema del testo della Convenzione.
- 5.2** Ricevuta la richiesta di cui al precedente comma 5.1 il Comune si impegna a porre in essere gli adempimenti normativamente previsti per la conclusione del procedimento volto al rilascio dell'Atto Unico. Si impegna altresì a concludere il procedimento nei termini di legge e comunque nei tempi più brevi compatibili con gli adempimenti da porre in essere da parte di Enti terzi rispetto al presente Atto di Accordo.
- 5.3** Il Comune, in concorso con le Amministrazioni e gli Enti competenti al rilascio dei pareri e degli assensi previsti per legge, verificherà la completezza della documentazione, assegnando a Calcestruzzi Corradini termine o termini per eventuali integrazioni. Corradini Calcestruzzi si obbliga nei confronti del Comune a provvedere nel termine alle integrazioni che eventualmente il Comune, anche su indicazione di altre Amministrazioni, richiedesse.
- 5.4** Una volta avviato il procedimento, Calcestruzzi Corradini si obbliga nei confronti del Comune a prendervi parte, ponendo in essere tutti gli atti e provvedendo a tutte le

integrazioni che nel corso del procedimento, si rendessero necessari, sino alla sua conclusione.

- 5.5** Calcestruzzi Corradini e il Comune si impegnano l'uno nei confronti dell'altro a condividere con tempestività la totalità delle informazioni (diverse dalle informazioni sulle quali il Comune, in ragione della sua funzione istituzionale, sia tenuto al segreto) inerenti gli atti del procedimento di cui ai commi precedenti, collaborando in buona fede, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere quanto necessario o utile per favorire il buon fine del procedimento di cui ai commi precedenti e la approvazione dell'Atto Unico.
- 5.6** Nel caso in cui venga rilasciato l'Atto Unico: (i) il Comune e Calcestruzzi Corradini si impegnano a provvedere alla sottoscrizione della Convenzione per la escavazione dell'ambito Fornace 2, recependo le eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio dell'Atto Unico; (ii) Calcestruzzi Corradini contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, si obbliga nei confronti del Comune a costituire la garanzia di cui al successivo articolo 8.
- 5.7** L'efficacia delle obbligazioni assunte da Calcestruzzi Corradini disciplinate dai successivi articoli da 6 a 8, è sottoposta alla condizione sospensiva della approvazione del PCA Unico e dell'Atto Unico di cui al presente articolo 5 per quanto attiene la realizzazione dello Stralcio 2.2 dell'Intervento disciplinato dal PCS di cava Fornace 2.

Articolo 6 - Impegno degli operatori economici alla esecuzione, ultimazione e collaudo di vuoti di cava di interesse pubblico prodromici alla realizzazione di opere pubbliche.

- 6.1** Gli Operatori Economici, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, si obbligano nei confronti del Comune ad eseguire, ultimare e collaudare i vuoti di cava costituenti l'Intervento, integralmente a propria cura e spese, in conformità ai relativi PCS ed al PCA Unico.
- 6.2** Ciascun Operatore Economico si obbliga nei confronti del Comune, con riferimento all'ambito di cava di rispettiva competenza, ad ultimare le opere entro il termine riportato dalle rispettive convenzioni che verranno sottoscritte nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 6.5.
- 6.3** Laddove si renda necessario, all'esito del collaudo di ciascuno stralcio dell'Intervento, le aree di sedime sulle quali il medesimo stralcio dell'Intervento insisterà verranno catastalmente individuate quali autonome particelle nell'ambito dei Terreni. Le stesse, una volta catastalmente individuate, verranno trasferite nella proprietà del Comune, in forza di quanto previsto al successivo Articolo 7 dell'Atto di Accordo.

- 6.4** L'Intervento verrà realizzato sui Terreni in proprietà degli Operatori Economici. Il Comune si impegna nei confronti degli Operatori Economici, a fronte di richiesta da questi avanzata al RUP incaricato dal Comune e laddove si rivelasse necessario, a consentire l'accesso e a mettere a disposizione le aree in sua proprietà per l'allestimento del cantiere e la realizzazione dell'Intervento, per il periodo necessario alla sua ultimazione. Le Parti regoleranno in sede tecnica le eventuali interferenze.
- 6.5** Gli Operatori Economici si obbligano nei confronti del Comune ad ultimare l'Intervento nonché a metterlo a disposizione del Comune per il relativo collaudo: (i) per quanto attiene il Bacino Valentini, entro e non oltre il termine di anni 5 (cinque) decorrente dalla data di approvazione del nuovo PCA; (ii) per quanto attiene il Bacino Fornace, entro e non oltre il termine di anni 10 (dieci) decorrente dalla data di approvazione del nuovo PCA salvo cause imprevedibili di forza maggiore che si dovranno comunicare al Comune e fra le parti. Le condizioni di proroga, dei termini prefissati, potranno essere rilasciate con atto da parte dell'Amministrazione Comunale senza l'assenso di entrambi gli esercenti.
- 6.6** Nel corso dell'esecuzione di ciascuno stralcio dell'Intervento, tecnici incaricati dal Comune avranno facoltà, previa comunicazione agli Operatori Economici e accompagnati da uno o più tra i tecnici da questi incaricati, di accedere ai cantieri e, sempre durante sopralluoghi congiunti con i tecnici incaricati dagli Operatori Economici, di prendere visione delle modalità di esecuzione dell'Intervento.
- 6.7** Il Comune provvederà al collaudo dei lavori di esecuzione di ciascuno stralcio dell'Intervento. Il collaudo dovrà essere ultimato entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla data di comunicazione della ultimazione dei lavori dello stralcio dell'Intervento trasmessa dagli Operatori Economici al Comune. Decorso detto termine in assenza di comunicazione dell'intervenuto collaudo o di rilievi da parte del Comune agli Operatori Economici, le opere si intenderanno positivamente collaudate. Gli oneri derivanti dalle operazioni di collaudo sono posti integralmente a carico degli Operatori Economici. Gli Operatori Economici si obbligano a consentire e agevolare le operazioni di collaudo, anche per quanto attiene i collaudi in corso d'opera.
- 6.8** Il costo per l'esecuzione di ciascuno stralcio dell'Intervento sarà sostenuto integralmente dagli Operatori Economici, sì che il Comune non va né andrà in ogni caso debitore, nei confronti degli Operatori Economici, di alcuna somma a qualsiasi titolo per i lavori da questi eseguiti in conformità a quanto previsto dal presente articolo 6.

Articolo 7 - Obblighi di trasferimento della proprietà di beni immobili assunti dagli Operatori Economici nei confronti del Comune.

- 7.1** Calcestruzzi Corradini, Emiliana Conglomerati, Perla Verde, si obbligano, per sé e per i propri aventi causa nella proprietà dei Terreni e ciascuno in relazione ai Terreni in sua proprietà o comproprietà, a trasferire gratuitamente al Comune di Casalgrande, che si obbliga ad accettare la proprietà della totalità degli immobili, facenti parte dei Terreni costituenti le rispettive aree di cava, sui quali sarà stato realizzato ciascuno stralcio dell'Intervento. La individuazione grafica degli immobili di cui al presente comma 5.1 oggetto dell'obbligo di trasferimento (nel seguito, "*Immobili*") nonché la loro superficie complessiva sono indicate negli allegati al presente Atto di accordo.
- 7.2** La cessione gratuita degli Immobili di cui al precedente comma 7.1, come meglio evidenziato dalla premessa dell'Atto di Accordo, è funzionale a trasferire nella proprietà del Comune infrastrutture (invasi impermeabilizzati, secondo la definizione di cui al punto X.5 della premessa (X)) idonee alla successiva realizzazione di due bacini irrigui tra loro contigui, completi delle relative pertinenze, in conformità allo Studio di Fattibilità Bacino allegato al presente Atto di Accordo. Come evidenziato dalle premesse e dagli Articoli precedenti, l'impegno assunto dagli Operatori Economici alla realizzazione dell'Intervento è costituito esclusivamente dalla realizzazione degli invasi impermeabilizzati. Resta fermo che tutte le fasi successive al completamento e al collaudo degli invasi impermeabilizzati sino alla compiuta realizzazione dei bacini irrigui, verranno condotte dal Comune o dai suoi aventi causa a propria cura e spese, una volta che il Comune sia divenuto proprietario degli Immobili.
- 7.3** Calcestruzzi Corradini, Emiliana Conglomerati e Perla Verde dichiarano e danno atto, sia individualmente che congiuntamente, che la gratuità della cessione di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 non deriva da spirito di liberalità ed è determinata: (i) dalla natura e dalla qualità degli impegni assunti dal Comune con la stipulazione del presente Atto di Accordo; (ii) dall'interesse diretto degli Operatori Economici alla sostituzione delle attuali modalità di sistemazione finale della Cava; (iii) dall'interesse diretto, del quale sono portatori anche gli Operatori Economici, a che vengano realizzati bacini irrigui all'interno della aree del Bacino Valentini e del Bacino Fornace.
- 7.4** Gli atti di cessione gratuita della proprietà degli Immobili di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 verranno stipulati a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata a cura di Notaio scelto dagli Operatori Economici, avanti il quale le Parti si obbligano a presenziare a semplice richiesta formulata da uno di essi. Gli atti di trasferimento della proprietà di cui al presente comma 7.4 verranno stipulati, per gli Immobili afferenti ciascuno dei quattro stralci dell'Intervento, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di

intervenuto collaudo di ciascuno stralcio dell'Intervento, ovvero del tacito collaudo dello stralcio dell'Intervento medesimo, ai sensi del comma 6.7 del precedente articolo 6.

- 7.5** Gli Immobili di cui al precedente comma 7.1 dovranno essere trasferiti in proprietà al Comune liberi da persone e cose, immediatamente ed integralmente accessibili, liberi da ipoteche, servitù e qualsivoglia onere di carattere reale.
- 7.6** Le Parti danno atto che il trasferimento della proprietà degli Immobili di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 sarà assoggettato ad imposta di registro in misura fissa e sarà esente da imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell'articolo 32 d.p.r. 601/1973 nonché della Risoluzione 3 luglio 2014 n. 68/E della Agenzia delle Entrate, trattandosi di trasferimento di aree a titolo gratuito in favore di ente pubblico territoriale, non rientrante tra gli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 1 della Tariffa, Parte I del TUR. Le spese, gli oneri, anche fiscali, e i compensi tutti per la stipula degli atti di cui ai precedenti commi 7.4 e 7.5 e da essi derivanti, ivi compresi gli oneri di trascrizione e registrazione, saranno posti in via definitiva ed esclusiva a carico degli Operatori Economici, i quali vi provvederanno tempestivamente, ad evitare ogni conseguenza finanziaria pregiudizievole per il Comune.
- 7.7** Per quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo 7 troveranno applicazione le disposizioni normative in materia di trasferimento della proprietà di immobili a titolo gratuito in favore di enti territoriali.
- 7.8** Gli Operatori Economici dichiarano prendendone atto il Comune, che tra Emiliana Conglomerati e Calcestruzzi Corradini, è in essere un *“Accordo riguardante la viabilità attuale e futura nelle aree di cava dei Poli n° 19 - 20”* che sancisce i reciproci impegni e prevede quanto segue: Emiliana Conglomerati e Calcestruzzi Corradini, per sé e per i propri aventi causa, si autorizzano reciprocamente a transitare sulla camionale esistente in fregio alla striscia di ml 10,00 di area demaniale (Fig. 17 mapp. 82 parte) del Fiume Secchia, nei tratti di rispettiva competenza della Cava Fornace 1 e della futura Cava Fornace 2, per consentire il collegamento delle cave ai rispettivi impianti di produzione. Considerato che l'esercizio della *“Cava Fornace 2”* verrà attivato in futuro da Calcestruzzi Corradini, il diritto di passaggio sulla *“Cava Fornace 1”*, di competenza di Emiliana Conglomerati, ed in particolare sul tratto di metanodotto che è stato messo in protezione a carattere permanente da Snam, dovrà essere garantito da Emiliana Conglomerati, per sé e per i propri aventi causa, anche in avvenire in favore di Calcestruzzi Corradini, o suoi aventi causa, sia per l'esercizio dell'attuale *“Cava Valentini”* che per la futura *“Cava Fornace 2”*, per l'intera durata delle relative attività di escavazione e successivo ripristino. Emiliana Conglomerati, per sé e per i propri aventi causa, si impegna a concedere, per l'intera durata

delle attività di escavazione e ripristino di cui infra, a Calcestruzzi Corradini, o ai suoi aventi causa, il passaggio dei mezzi su terreni di sua proprietà, identificati al foglio n. 17 del Comune di Casalgrande sui mappali n. 159, 15 e 298, sui lati est e nord della Cava S. Lorenzo e sul lato ovest del mappale 298, per lo svuoto e il ripristino sia della Cava Valentini che della futura Cava Fornace 2 e per consentire il collegamento della Cava Fornace 2 alla strada provinciale SP 51, mediante camionale già realizzata a cura e spese di Calcestruzzi Corradini spa.

- 7.9** Il Comune, preso atto di quanto dichiarato dagli Operatori Economici e riportato al precedente comma 7.8, si impegna a mantenere inalterato lo stato di fatto indicato al medesimo comma 7.8 e a consentire il transito con qualsiasi mezzo e a titolo gratuito per il periodo intercorrente tra il momento in cui il Comune avrà acquisito la proprietà dei Terreni di cui al presente Articolo 7 e il momento in cui cesserà ogni attività di escavazione o ripristino nelle Cave Convenzionate e nella Cava Fornace 2. In quel momento si estinguerà automaticamente ogni e qualsiasi diritto previsto dal presente comma 7.9. L'impegno di cui al presente comma 7.9, assunto dal Comune, ha natura meramente obbligatoria, essendo esclusa sin d'ora la costituzione di qualsivoglia diritto reale a gravare sui Terreni che verranno ceduti in piena proprietà al Comune per effetto di quanto previsto dal presente Articolo 7.

Articolo 8 - Garanzie per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Atto di Accordo. Novazione degli obblighi di garanzia derivanti dalle Convenzioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sottoscritte dal Comune e dagli Operatori Economici.

- 8.1** Le Convenzioni di cui alle premesse (IV), (V) e (VI) prevedono, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 comma 1 lettera e) della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17, a titolo di "*costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione*", le seguenti forme di garanzia: **(i)** la Convenzione Corradini: **(i.i)** all'articolo 19, da aversi qui integralmente richiamato, sotto la rubrica "*Garanzie per gli obblighi della presente convenzione*", dà atto della presentazione di idonea garanzia complessivamente "*pari a euro 3.467.552,53 iva compresa su tutta l'area di Cava Valentini (fase 1 e fase 2)*"; **(i.ii)** all'articolo 20, sotto la rubrica "*Garanzia per la manutenzione dell'impianto vegetazionale*" dà atto dell'obbligo di presentazione di "*idonea fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale e di monitoraggio ambientale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di euro 351.471,92 iva compresa*"; alla data odierna, in virtù di opere di sistemazione morfologica già completate all'interno della cava, l'importo della fidejussione in essere

risulta pari a Euro 2.718.649,61 *iva compresa per la Cava Valentini*; (ii) la Convenzione Emiliana 1: (ii.i) all'articolo 19, da aversi qui integralmente richiamato, sotto la rubrica "*Garanzie per gli obblighi della presente Convenzione*" dà atto della presentazione di "*idonea garanzia complessivamente di euro 1.507.051,62 corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, I.V.A. compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere*"; (ii.ii) all'articolo 20, sotto la rubrica "*Garanzia della manutenzione e piantumazioni*", dà atto dell'obbligo di prestare "*la idonea fidejussione assicurativa a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di euro 105.435,77 (euro 86.422,76 + I.V.A.)*"; (iii) la Convenzione Emiliana 2: (iii.i) all'articolo 19, da aversi qui integralmente richiamata, sotto la rubrica "*Garanzie per gli obblighi della presente convenzione*", dà atto della presentazione di "*idonea garanzia complessivamente pari a euro 3.022.222,19 in relazione all'ipotesi di massimo scavo e corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, dei lavori per la sistemazione finale complessiva della cava Fornace 1*"; (iii.ii) all'articolo 20, sotto la rubrica "*Garanzia per la manutenzione dell'impianto vegetazionale*" dà atto dell'obbligo di prestare "*idonea Fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale e di monitoraggio ambientale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di euro 126.797,09 I.V.A. compresa*".

- 8.2** Le Parti danno atto che le garanzie di cui al precedente comma 8.1 sono tutte validamente costituite e sono nella attuale titolarità del Comune, che provvederà a restituirle nei termini e secondo quanto previsto nei punti seguenti.
- 8.3** Gli Operatori Economici (nell'ambito del procedimento di Variante ai PCS per le Cave Convenzionate e nell'ambito del Procedimento Unico per la cava Fornace 2), calcoleranno, ciascuno per la cava di rispettiva competenza, in contraddittorio con il Comune, per ciascun ambito di cava, il quadro economico previsto per la realizzazione del relativo stralcio dell'Intervento (invasi impermeabilizzati, da intendersi questi come vuoti estrattivi rivestiti sul fondo e sulle scarpate con materiale terroso, adeguatamente costipato e rullato sino a raggiungere la morfologia di rilascio e i livelli di impermeabilizzazione indicati dagli elaborati dello Studio di Fattibilità Bacino costituenti Allegati da 1 a 4 al presente Atto di Accordo). All'esito della verifica da parte del Comune della congruità del quadro economico, ove questo sia reputato congruo, sulla base di esso verrà calcolato l'importo delle garanzie da rilasciare da parte dell'Operatore Economico interessato al relativo stralcio dell'Intervento.

- 8.4** Contestualmente alla stipula della modifica alle Convenzioni di cui al comma 4.6 del precedente articolo 4, secondo quanto ivi previsto, gli Operatori Economici consegneranno al Comune una o più fidejussioni per importo complessivamente corrispondente al 100% dell'importo calcolato ai sensi del comma 8.3 La fidejussione o le fidejussioni di cui al presente comma 8.4 sostituiranno le fidejussioni di cui agli articoli 19 delle Convenzioni indicate al precedente comma 8.1 (invariate le ulteriori clausole del medesimo articolo 19).
- 8.5** Contestualmente alla stipula della Convenzione di cui al comma 5.6 del precedente articolo 5. secondo quanto ivi previsto, Calcestruzzi Corradini consegnerà al Comune una fidejussione per importo complessivamente corrispondente al 100% dell'importo calcolato ai sensi del comma 8.3 per la realizzazione dello stralcio dell'Intervento previsto nell'ambito di cava "*Fornace 2*".

Art. 9 L'impegno alla collaborazione del *partner* pubblico.

- 9.1.** In considerazione del preminente interesse pubblico alla realizzazione del Bacino Salvaterra, il Comune, esclusivo titolare delle competenze di progettazione e realizzazione del medesimo, si impegna, per quanto di sua competenza, a rendere attuabile in tempi celeri e certi la modifica dei PCS, consentendo la realizzazione della variante di sistemazione finale delle aree di cava ad invaso impermeabilizzato, da parte degli Operatori economici, fermi restando gli adempimenti da porre in essere a tal fine da parte degli Operatori Economici medesimi.
- Allo stesso modo il Comune si impegna, per quanto di sua competenza, a rendere attuabile in tempi celeri e certi anche il rilascio dell'Atto Unico relativo a cava Fornace 2, nel momento in cui sarà presentato il progetto, fermi restando gli adempimenti da porre in essere a tal fine da parte dell'Operatore Economico interessato.
- 9.2** In relazione alle tempistiche di ripristino morfologico delle aree di cava, che necessitano di conferimento di terre certificate di provenienza esterna, in assenza di certezze temporali sui conferimenti, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il Comune, con riferimento all'oggetto del presente Atto di Accordo, preso atto degli aspetti gestionali-organizzativi di cava, a tutela altresì delle risorse ambientali, si impegna a non pretendere dagli Operatori economici impegni finanziari ulteriori rispetto a quanto già previsto nel medesimo Atto di Accordo.
- 9.3** Ferma la gratuità della cessione di cui al precedente Articolo 7, gli Operatori Economici determineranno il valore di stima dei Terreni oggetto di cessione e provvederanno a consegnare detta stima agli atti del Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data

fissata per la stipula degli atti di cessione gratuita di cui al comma 7.4 dell'Articolo 7. Il Comune ne valuterà il contenuto. Detta stima è esclusivamente funzionale ad attestare, anche quantitativamente, il contributo arrecato dagli Operatori Economici alla realizzazione del preminente interesse pubblico richiamato in premessa e non potrà costituire presupposto per richieste di pagamento, indennizzo, risarcimento o comunque per avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune.

Articolo 10 - Conseguenze dell'inadempimento.

Laddove gli Operatori Economici o i loro aventi causa non adempiano anche ad una soltanto delle obbligazioni assunte con l'Atto di Accordo, il Comune, oltre all'esercizio dei poteri di autotutela in via amministrativa, avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna della parte inadempiente alla esecuzione, anche in forma specifica, ai sensi dell'articolo 2932 codice civile, delle obbligazioni assunte, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 11 - Oneri di inserimento di clausole.

All'atto del primo trasferimento della proprietà o comunque della facoltà di utilizzo dei Terreni di cui ai punti da VII.3 e VII.5 della premessa (VII) o di parte di essi, nonché nei successivi atti di trasferimento dei Terreni medesimi, dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione laddove l'atto vi sia soggetto, nelle quali l'acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare l'Atto di Accordo e si impegnerà a rispettarlo e ad eseguirlo in ogni sua parte. L'obbligo di cui al presente articolo 10 si estinguerà contestualmente alla estinzione per intervenuto adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli da 4 a 7.

Articolo 12 - Successione nei rapporti giuridici.

In forza del trasferimento anche parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo dei Terreni di cui ai punti da VII.3 a VII.5 della premessa (VII), gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica degli Operatori Economici relativamente ai diritti, oneri, obblighi e impegni, nascenti dall' di Accordo.

Articolo 13 - Clausola risolutiva ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

13.1 Le Parti danno atto dell'avere il Comune di Casalgrande avviato il procedimento per la acquisizione, dalla Prefettura di Reggio Emilia, delle informazioni di cui all'articolo 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, procedimento che, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Accordo non è ancora concluso.

13.2 Le Parti danno atto e dichiarano di essere pienamente consapevoli che il presente Atto di Accordo si risolverà di diritto, ad ogni effetto, automaticamente e immediatamente, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive ai sensi dell'articolo 91 d.lgs. 159/2011 a carico anche di uno soltanto tra gli Operatori Economici.

Articolo 14 - Privacy.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Casalgrande RE, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente Atto di Accordo. In qualunque momento gli interessati potranno contattare il Titolare o il Responsabile, all'indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune e utilizzando l'apposito modulo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'articolo 37 del GDPR è disponibile scrivendo all'indirizzo dpo@tresinarosecchia.it. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo all'indirizzo privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultando il sito del Comune.

Articolo 15 - Registrazione. Trascrizione. Spese e oneri fiscali.

Il presente Atto di Accordo sarà registrato e trascritto integralmente nei suoi 15 articoli.

I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente Atto di Accordo Integrativo saranno sostenuti integralmente dagli Operatori Economici, che vi provvederanno direttamente in favore del professionista incaricato avv. Paolo Coli. Le spese per la stipulazione mediante scrittura privata autenticata, per la registrazione, per la trascrizione e conseguenti tutte sono parimenti a carico degli Operatori Economici. All'uopo, gli Operatori Economici chiedono sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

Articolo 16 - Allegati.

Costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti Allegati, Allegati nel loro insieme costituenti lo “Studio di Fattibilità – Bacino Salvaterra” descrittivi della sistemazione finale di cava, prodromica ad una successiva destinazione a bacino per uso irriguo, mediante realizzazione di invasi impermeabilizzati:

Allegato 1: Inquadramento catastale Settori Estrattivi SE019 e SE020 - Tav. 1;

Allegato 2: Sistemazione morfologica del vuoto estrattivo ad invaso impermeabilizzato Settori Estrattivi SE019 e SE020 - Tav. 2;

Allegato 3: Sistemazione morfologica del vuoto estrattivo ad invaso impermeabilizzato – SEZIONI- Settori Estrattivi SE019 e SE020 - Tav. 3;

Allegato 4: STUDIO DI FATTIBILITA' – “BACINO SALVATERRA” - Sistemazione finale di cava prodromica ad una successiva destinazione a bacino per uso irriguo: realizzazione di invasi impermeabilizzati (Relazione Illustrativa)

Casalgrande, li

Comune di Casalgrande
Il Sindaco
(Giuseppe Daviddi)

Calcestruzzi Corradini s.p.a.
Il Consigliere Delegato
(Romano Frascari)

Comune di Casalgrande
Il responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale
(Giuliano Barbieri)

Perla Verde s.r.l.
La Consigliera Delegata
(Patrizia Frascari)

Comune di Casalgrande
Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio
(Salvatore D'Amico)

Emiliana Conglomerati s.p.a.
L'Amministratore Delegato
(Alessandro Bertani)